

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 novembre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA C. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05981

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1989, n. 60.

Interventi della regione Lombardia a sostegno della promozione dei campionati mondiali di canoa 1990 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 61.

Modificazioni dell'art. 8 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54: «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 62.

Personale a tempo parziale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 63.

Iniziative della regione Lombardia a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite da calamità naturali nel dicembre 1988. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 64.

Contributo annuale della regione Lombardia al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 65.

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 66.

Integrazione dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, concernente: «Interventi a favore dell'associazionismo artigiano» così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 67.

Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale. Pag. 7.

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 68.

Attuazione del piano quinquennale per il risanamento dei bacini dei fiumi Lambro, Olona e Seveso Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 69.

Contributo della regione Lombardia alla «Fondazione Lombardia per l'ambiente» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 70.

Contributo straordinario allo IACP di Milano Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 71.

Contributo straordinario a favore del comune di Pavia per la realizzazione del programma di interventi per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Pavia. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 72.

Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento nella città di Cantù Pag. 12

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 73.

Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989, n. 74.

Progetto regionale per la realizzazione della esposizione comune itinerante fra le regioni Baden-Wurtemberg, Catalunya, Rhone-Alpes e Lombardia denominata: «Quattro motori per l'Europa» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 75.

Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 76.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 77.

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 78.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/91 con modifiche di leggi regionali - VI provvedimento Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 79.

Programma straordinario di interventi in campo culturale. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 80.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8: «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9: «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale» Pag. 27

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 36.**

Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia Pag. 32

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 37.

Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonché alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 38.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15 Pag. 34

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 39.

Norme per il potenziamento degli aeroclub Pag. 35

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 40.

Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenza per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41.

Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale Pag. 37

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 26.**

Approvazione del piano gestivo dell'esercizio finanziario 1988. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 27.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1990 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 28.

Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 29.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990 Pag. 48

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 29.**

Autorizzazione alla accettazione di un diritto di superficie in comune di Arvier Pag. 59

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 30.

Proroga all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15 e 15 aprile 1987, n. 29 e aumento della spesa annua per la concessione di un contributo alla cooperativa culturale regionale «Università valdostana della terza età» Pag. 59

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 31.

Proroga all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 10 giugno 1983, n. 46 e 15 aprile 1987, n. 28 e aumento della spesa annua per la concessione di un contributo per il funzionamento dell'Istituto storico della resistenza in Valle d'Aosta Pag. 60

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 32.

Modificazione alla legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all'aeroporto di Polcin Pag. 60

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 5 giugno 1990, n. 24.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente: «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura» Pag. 61

REGIONE LOMBARDA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1989, n. 60.

Interventi della regione Lombardia a sostegno della promozione dei campionati mondiali di calcio 1990.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 31 ottobre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia adotta un programma di attività e partecipa con proprie risorse finanziarie alla realizzazione di iniziative volte a migliorare l'organizzazione logistica e l'assetto turistico, ricettivo e sportivo in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, nonché ad attuare le correlate manifestazioni promozionali e pubblicitarie.

Art. 2.

Programma degli interventi

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, la giunta regionale predispone, d'intesa con la commissione consiliare competente e nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi riguardanti:

a) allestimento ed organizzazione di centri stampa e «punti di incontro», ubicati nelle diverse città della regione;

b) iniziative culturali, turistiche, promozionali e pubblicitarie che coinvolgono le diverse realtà territoriali lombarde; da realizzarsi sia in Italia che all'estero, previa, in tale caso, intesa con i competenti organi dello Stato;

c) servizi per la migliore accessibilità (turistica rivolta agli operatori della informazione);

d) iniziative di supporto ad azioni tese a garantire la massima funzionalità della rete di informazione e comunicazione;

e) iniziative volte a favorire la migliore funzionalità dei mezzi di trasporto aereo, dei mezzi su rotaie e su gomma della rete autostradale e dei collegamenti aeroportuali;

f) iniziative volte a favorire la migliore funzionalità del servizio di assistenza sanitaria con particolare riferimento alla ristrutturazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero multinazionale San Carlo di Milano;

g) ulteriori iniziative da realizzarsi d'intesa con gli enti locali interessati.

Art. 3.

Modalità di attuazione del programma

La giunta regionale è autorizzata alla realizzazione del programma di cui al precedente art. 2, entro il biennio 1989/90.

2. Il programma di cui al precedente art. 2 prevede altresì quali interventi previsti siano da realizzarsi direttamente dalla Regione e per quali interventi il presidente della giunta regionale sia autorizzato a stipulare con i singoli soggetti interessati, pubblici e privati, apposite convenzioni nelle quali sono individuati i modi, i tempi di realizzazione e le modalità di gestione delle attività finanziate.

Art. 4.

Norma organizzativa

1. La gestione del progetto «Campionati mondiali di calcio 1990» è affidata ad uno specifico gruppo di lavoro pluridisciplinare ed intersetoriale, costituito ai sensi dell'art. 33 della L.R. 1° agosto 1979/ n. 42, concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale».

2. Il provvedimento, previsto dal quarto comma dell'art. 33 della richiamata legge regionale 42/79, con il quale viene costituito il gruppo di lavoro di cui al precedente primo comma, individua altresì i funzionari operanti nei settori della giunta regionale interessati, che sono chiamati a cooperare in modo coordinato, e per l'intera durata del progetto, alla definizione dei programmi e allo sviluppo delle attività tesi al conseguimento degli obiettivi assegnati al progetto «Campionati mondiali di calcio 1990».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui al primo comma del precedente art. 2 con esclusione degli interventi riguardanti la lettera f), è autorizzata per il 1989/90, la spesa complessiva di L. 10.000.000.000 di cui L. 4.500.000.000 per il 1989 e L. 5.500.000.000 per il 1990.

2. Gli interventi previsti dal programma di cui al primo comma del precedente art. 2, lettera f), sono finanziati nei limiti dell'importo complessivo di L. 18.000.000.000 con le disponibilità di cui al cap. 2.3.2.2. - 1353 «Assegnazione agli Enti responsabili per la gestione per le spese in capitale delle U.S.S.L. della quota statale in capitale del Fondo Nazionale Sanitario di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833 per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore sanitario» del bilancio di previsione per il 1989.

3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nel limite delle autorizzazioni di spesa disposte dal primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L'onere relativo agli interventi di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1989/91, al quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.4.7. «Sport e tempo libero», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

5. Al finanziamento dell'onere di L. 4.500.000.000 per l'anno 1989 si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per oneri, relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi procedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lett. f) del precedente art. 2 si provvederà con i capitoli di cui al fondo sanitario regionale.

Art. 6.

Clausola d'urgenza

La presente legge, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 ottobre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 17 ottobre 1989 prot. n. 21402/2436).

90R1198

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 61.

Modificazioni dell'art. 8 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54: «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 20 novembre 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, concernente: «Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario» è abrogato e sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private», la percentuale del quaranta per cento trova allocazione nelle qualifiche funzionali prima, seconda e terza e la percentuale del quindici per cento trova allocazione nella qualifica funzionale quarta».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 novembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota dell'11 novembre 1989 prot. n. 20202/2696).

90R1199

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1989, n. 62.

Personale a tempo parziale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 46 del 20 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La Giunta Regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale possono trasformare posti dei rispettivi organici delle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava in posti a tempo parziale sino ad una percentuale massima del venti per cento dell'organico complessivo delle medesime qualifiche funzionali. Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale come specificato nell'allegato A). Il rapporto di impiego a tempo parziale non è in ogni caso applicabile ai dipendenti che ricoprono funzioni che comportano direzione e coordinamento di strutture operative.

2. Ferma restando la percentuale massima di cui al precedente primo comma, la Giunta Regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale stabiliscono, secondo le rispettive competenze ed in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il contingente di dipendenti a tempo parziale necessario annualmente e le relative figure professionali.

3. Per effetto di quanto previsto dai commi che precedono i contingenti della quarta qualifica funzionale a tempo parziale e i totali parziali degli organici della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10: «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della Regione», sono abrogati. Il contingente della quarta qualifica funzionale della Giunta Regionale è rappresentato da n. 401 posti; quello del Consiglio Regionale è costituito da n. 55 posti.

4. In casi eccezionali e per motivate esigenze di servizio, la Giunta Regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono derogare al limite stabilito dal secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60: «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», prevedendo che i rapporti individuali di lavoro a tempo parziale possano essere pari anche al trenta per cento o al settanta per cento della prestazione di lavoro prevista per il personale a tempo pieno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non può superare il limite dato dal numero dei posti a tempo pieno dell'organico. L'articolazione dell'orario di lavoro è definita con il medesimo provvedimento di derogà.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 novembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota dell'11 novembre 1989 prot. n. 20202/2697).

(Omissis).

90R1200

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 63.

Iniziativa della regione Lombardia a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite da calamità naturali nel dicembre 1988.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario

1. A favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dalle calamità naturali nel dicembre 1988 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla deliberazione n. 4.38841 del 29 dicembre 1988, la regione Lombardia devolve, vista l'intesa con le competenti autorità del governo italiano, un contributo a fondo perduto di L. 900 milioni per l'aiuto ai terremotati dell'Armenia.

2. La somma, che verrà versata al Ministero protezione civile, insieme a quelle devolute e raccolte dalla Provincia di Milano e da altri enti locali e pubblici, sarà destinata alla costruzione di una scuola intitolata alla regione Lombardia nel «Villaggio Italia» (Spitak).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. È autorizzata; per il 1989, la spesa di L. 900.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge.

2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivante da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In relazione alle disposizioni del presente articolo, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 novembre 1989

GIOVENZANA.

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 18 novembre 1989 prot. n. 20702/2765).

90R1201

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 64.

Contributo annuale della regione Lombardia al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 1989).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo annuale

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale per le attività scientifiche del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, con sede in Milano, in considerazione della rilevanza, per i propri fini istituzionali delle attività di studio, di ricerca scientifica, di documentazione di informazione bibliografica svolte dal Centro nelle materie di competenza regionale.

2. Il contributo di cui al precedente comma è erogato annualmente, in unica soluzione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di L. 100 milioni.

2. Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22, 1 comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente 1 comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassetto dei residui prenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al cap. 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 novembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 18 novembre 1989 prot. n. 20702/2768).

90R1202

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 65.

Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.

(Pubblicata nel 1^o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 1^o dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta norme per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e alla legge 28 febbraio 1967, n. 105, al fine di agevolare il traffico ciclistico, in particolare per lo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo al mezzo automobilistico privato.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, negli atti di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie debbono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

1. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti e i relativi piani di attuazione devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico in contiguità alle strutture viarie e finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la più ampia mobilità degli utenti, particolarmente nell'ambito dei centri abitati.

2. Nelle aree in cui non sia possibile individuare sedi viabili proprie, a cagione della densità del tessuto edilizio ovvero delle dimensioni o della struttura delle aree stesse, devono essere previsti appositi percorsi, adeguatamente protetti o segnalati e ugualmente preordinati a consentire la mobilità dell'utenza, ad uso ciclabile, da individuarsi graficamente negli elaborati di piano.

Art. 4.

1. Nella progettazione delle nuove strade comunali e di quelle provinciali e vicinali aventi particolare valore ambientale e paesaggistico o di collegamento con la rete di pubblico trasporto, devono essere previste piste ciclabili distinte dalla carreggiata conformi alla normativa tecnica vigente per le strade extraurbane.

Art. 5.

1. Nell'ambito del territorio dei parchi e delle riserve naturali regionali, i consorzi di gestione dei parchi, d'intesa con gli enti locali interessati, provvedono alla progettazione e realizzazione di piste ciclo-pedonali.

2. La Regione, lungo le alzeie dei corsi d'acqua, di pertinenza del demanio regionale, predispone entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il progetto per un sistema di piste ciclabili raccordate con il sistema viario esistente di concerto con le amministrazioni provinciali, i Comuni e gli enti interessati, da realizzarsi attraverso piani di attuazione annuali.

Art. 6.

1. L'amministrazione regionale, per quanto di competenza, non può formulare pareri favorevoli né procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità di massima od esecutivi inerenti a nuove strade di cui al precedente art. 4 o a varianti di quelle esistenti, nonché per l'adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, per opere viarie prive di piste ciclabili.

Art. 7.

1. Nel quadro delle indicazioni del piano regionale trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10% dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette. Dovranno inoltre essere previsti parcheggi riservati alle biciclette, adeguatamente attrezzati, in corrispondenza dei centri intermodali di trasporti pubblici.

Art. 8.

1. La Regione concede ai singoli Comuni e loro consorzi e alle Comunità montane, alle Province, ai consorzi dei parchi regionali e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi per quanto di loro competenza contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per l'introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette.

2. Gli enti interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano le domande di contributo — corredate da adeguati elaborati sull'intervento da attuarsi — alla Giunta Regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i quarantacinque giorni successivi sentita la Commissione consiliare competente.

3. L'erogazione dei contributi è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, sulla base della certificazione delle spese degli enti assegnatari per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 9.

1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, nonché in attuazione della L.R. 10 dicembre 1986, n. 68, assumono iniziative per agevolare l'attività di noleggio, riparazione e custodia dei cicli, e, assicurando, di concerto con gli altri enti locali competenti, la manutenzione delle piste ciclabili.

Art. 10.

1. Nella concessione dei contributi di cui all'art. 8 si terrà conto in modo prioritario dell'esigenza di integrazione col sistema dei trasporti pubblici oltre che della sicurezza e della valorizzazione ambientale.

Art. 11.

1. Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 8, della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la concessione di contributi in capitale di L. 2.000 milioni.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 2.000 milioni, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma, nel bilancio per l'esercizio finanziario 1989, all'ambito 4, settore 4, obiettivo 1, parte 2 è istituito il capitolo 4.4.1.2.2.2839 «Contributi in capitale a Province, Comuni e loro consorzi per la realizzazione di piste ciclabili, di parcheggi attrezzati e punti di noleggio riservati alle biciclette» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 novembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 18 novembre 1989 prot. n. 21502/2764).

90R1203

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 66.

Integrazione dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, concernente: «Interventi a favore dell'associazionismo artigiano», così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4. -

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, «Interventi a favore dell'associazionismo artigiano»

1. Dopo il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«6. bis. Nel caso in cui le operazioni di finanziamento a medio termine di cui alla lett. c) del precedente art. 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, vengano estinte anticipatamente a quando siano decorsi almeno cinque anni dalla data di stipulazione del mutuo, su richiesta del beneficiario la Giunta Regionale può disporre l'erogazione, in sostituzione delle ulteriori rate del contributo in conto interessi, di un contributo in conto capitale, in aggiunta a quello previsto dalla lett. b) del precedente art. 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, in misura pari all'importo dei contributi non usufruiti attualizzati alla data di anticipata estinzione del mutuo medesimo».

«6. ter. Con l'atto amministrativo di concessione della attualizzazione dei contributi non usufruiti si procederà alla revoca della concessione del contributo in conto interesse per le quote annuali non ancora erogate».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dal precedente art. 1, è autorizzata per il 1989 la concessione di contributi in capitale di L. 1.500.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finalizzate con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni.

(Omissis).

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 novembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 18 novembre 1989 prot. n. 22602/2766).

90R1284

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1989, n. 67.

Interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle iniziative a favore delle cooperative, al fine di contribuire a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla elevazione professionale dei cittadini in stato o a rischio di emarginazione, attua interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale.

2. Tali interventi saranno coordinati, nelle forme di cui al successivo art. 4, con quelli realizzati da altri soggetti pubblici competenti in materia, ed in particolare con quelli realizzati in attuazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 32, concernente: «Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali».

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ai fini della presente legge, sono considerate cooperative di solidarietà sociale quelle che realizzano, a favore di soli lavoratori o di dipendenti, l'inserimento lavorativo di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, con particolare riguardo ai portatori di handicap, ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti già in trattamento per patologia psichiatrica; tossicodipendenti, ex tossicodipendenti ed alcoolisti, minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, ex detenuti, detenuti ammessi al lavoro esterno.

2. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative iscritte nell'elenco speciale delle cooperative di solidarietà sociale nei registri delle Prefetture, di cui alla circolarg 23 dicembre 1987, n. 128, del Ministero del Lavoro, nonché le cooperative di nuova istituzione.

3. Tali soggetti sono ammissibili a condizione che realizzino l'inserimento lavorativo delle persone di cui al precedente primo comma per una percentuale non inferiore al 20% della forza lavoro complessiva; devono comunque garantire un'equilibrata struttura imprenditoriale.

Art. 31.

Tipologia degli interventi

1. La Regione interviene con incentivi finanziari così articolati:

a) per le nuove cooperative o le cooperative che si sono formate da meno di un anno dalla data di presentazione della richiesta, contributi per le spese di costituzione e di primo impianto nei limiti del 75% delle spese previste nel progetto di realizzazione dell'iniziativa per il primo anno e del 50% per il secondo anno;

b) contributi in conto capitale per l'acquisto di beni strumentali e per costi pluriennali ammortizzabili fino al 70% dell'investimento previsto;

c) contributi a consorzi cooperativi promossi dalle organizzazioni riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, o consorzi formati da cooperative di cui alla presente legge, in base a progetti per attività consorziali relative a prestazioni di servizi, concessione di finanziamenti ed anticipazioni, qualificazione e formazione professionale, assistenza e promozione di nuove iniziative, per ogni cooperativa rispondente a quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 2, aderente al consorzio;

d) contributi a fondo perduto per ogni nuova assunzione di soggetti nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2, qualora il soggetto assunto presui la propria opera lavorativa per almeno sei mesi.

Art. 4.

Modalità d'intervento

1. La Giunta Regionale, su iniziativa dell'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive, sentita la consulta regionale della cooperazione, di cui all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 32, propone, con propria deliberazione, al Consiglio Regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la concessione dei contributi e per l'ammissibilità delle spese, tenuto conto degli interessi previsti dai piani regionali socio-assistenziale, sanitario o relativi stralci e da quello della formazione professionale.

2. Le cooperative di cui all'art. 2, presentano entro il 31 maggio di ogni anno domanda di ammissione ai contributi regionali corredata dei relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la Giunta Regionale, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Regionale di cui al comma precedente e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delibera, sentita la commissione consultiva competente, il piano degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste ed ottenuto benefici a valere su altre leggi regionali o nazionali.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi per lo stesso titolo.

Art. 5.

Liquidazione dei contributi

1. I contributi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 3 sono liquidati nella misura del 70% sulla base di documentazione dimostrativa delle future spese, il rimanente 30% a seguito di presentazione di documentazione che comprovi l'avvenuto sostenimento delle spese.

2. I contributi di cui alla lett. d) del precedente art. 3 sono liquidati sulla base della documentazione che accerti l'effettivo inserimento lavorativo dei soggetti interessati nella cooperativa.

Art. 6.

Rendicontazioni e controlli

1. Le cooperative beneficiarie dei contributi sono tenute a presentare annualmente per i primi tre anni una relazione sull'attività di gestione, con particolare riguardo ad eventuali variazioni del numero dei soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2, ed ai problemi di inserimento degli stessi nell'attività aziendale, allegando l'ultimo verbale di revisione a sensi del D.L.C.P.S. n. 1577/47.

2. La Giunta Regionale in presenza di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità della presente legge, dispone la revoca dei benefici.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi sono presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande, presentate ai sensi della legge regionale 7 agosto 1986, n. 32 concernente «Interventi a sostegno della cooperazione per la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali» da cooperative aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 2, dovranno essere riconfermate dai soggetti interessati entro lo stesso termine di 30 giorni di cui al precedente comma.

3. Nei tre mesi successivi, la Giunta Regionale delibera la concessione dei contributi attenendosi ai seguenti criteri:

a) per oneri di costituzione e di primo impianto le spese ammissibili sono, limitatamente al primo ed al secondo anno, le seguenti:

- a1) spese notarili e fiscali per la costituzione delle cooperative;
- a2) canone di locazione;
- a3) interessi passivi per credito di esercizio;
- a4) spese di addestramento per il personale e i soci;
- a5) utenze telefoniche, elettriche e telex;

b) per i contributi in conto capitale le voci ammissibili sono:

- b1) beni strumentali anche se ottenuti in leasing;
- b1) beni strumentati anche se ottenuti in leasing;

b2) oneri pluriennali ammortizzabili relativi ad immobili, impianti, macchinari, attrezzature, automobili, arredi, brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, spese di pubblicità e marketing, nonché le scorte nei limiti del 30% dell'investimento previsto.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per il 1989 la concessione di contributi in capitale di L. 2.000.000.000 per gli interventi a sostegno delle cooperative di solidarietà sociale, di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 3.

2. Per quanto concerne le spese previste dalle lett. c) e d) del precedente art. 3, si provvederà con successivo provvedimento di legge.

3. Al finanziamento dell'ordine di L. 2.000.000.000 per il 1989 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari importo del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio 1989».

4. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

{Omissis}.

Art. 9.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 27 novembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 ottobre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 18 novembre 1989 prot. n. 20702/2762).

90R1205

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1989, n. 68.

Attuazione del piano quinquennale per il risanamento dei bacini dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 6 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

fa la seguente legge:

Art. 1.

Attuazione del Piano

1. La Regione concorre, insieme allo Stato ed agli Enti locali, alla attuazione del Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363, assicurando l'attuazione e il coordinamento degli interventi e verificando in ogni fase della realizzazione del piano la congruenza con gli obiettivi del medesimo.

2. A tal fine essa programma l'attuazione delle opere di propria competenza e promuove la realizzazione delle opere di competenza degli Enti locali.

3. Promuove altresì il reperimento delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione del Piano.

Art. 2.

Piano e programmi attuativi

1. Il Consiglio Regionale esprime il parere richiesto alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sulle modifiche ed aggiornamenti del piano di cui al precedente primo comma dell'art. 1.

2. La Giunta Regionale delibera, sentiti i comitati consultivi degli Enti locali di cui al successivo art. 3, i programmi attuativi del piano, comprensivi sia degli interventi di propria competenza che di quelli di competenza degli Enti locali, anche ai fini della presentazione delle istanze di contributo allo Stato.

3. La Giunta Regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano indicando altresì le proposte di modifica ed aggiornamento del piano stesso.

Art. 3.

Enti locali

1. La Giunta Regionale assicura il coordinamento e la partecipazione degli Enti locali interessati all'attuazione del piano mediante la consultazione di comitati composti, su scala provinciale ed intercomunale, da rappresentanti degli Enti locali stessi.

2. La Giunta Regionale delibera la composizione dei comitati.

3. Alla nomina provvede, con proprio decreto, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti le province interessate ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi.

Art. 4.

Comitato di coordinamento

1. Partecipano al comitato di coordinamento previsto dal punto III.1 del piano, il Presidente della Giunta Regionale e gli Assessori dalla stessa designati in quanto competenti all'attuazione del piano medesimo.

2. Il presidente della Giunta Regionale nomina con proprio decreto i rappresentanti della Regione nei sotto-comitati che il comitato di coordinamento potrà costituire.

Art. 5.

Società a partecipazione regionale

1. La Regione promuove, ai sensi del D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363, la costituzione di una società per azioni a capitale prevalentemente pubblico e partecipa al capitale della medesima.

2. La società di cui al comma precedente deve avere per scopo di promuovere le operazioni di finanziamento, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dal piano; a tal fine può assumere anche partecipazioni in società aventi scopi analoghi o complementari, alle quali possono partecipare i soggetti titolari degli interventi previsti dal piano.

Art. 6.

Condizioni per la partecipazione regionale al capitale della società

1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione, con la sottoscrizione di almeno il 51% delle azioni, nella società di cui al precedente art. 5, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della Giunta Regionale, che lo statuto della società disponga, per la durata della partecipazione della Regione alla società medesima, quanto segue:

a) che il capitale sociale iniziale sia di lire 10 miliardi, elevabile fino a lire 100 miliardi;

b) che l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da non più di 11 membri di cui il presidente e due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2459 del Codice Civile, e tre componenti nominati dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile;

c) che la società abbia, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, un amministratore delegato, la cui nomina da parte del Consiglio di amministrazione sia fatta su designazione del Presidente della Giunta Regionale;

d) che il collegio sindacale sia composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo professionale dei dottori commercialisti o all'Ordine degli avvocati e, contestualmente, al ruolo dei revisori ufficiali dei conti e che uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti siano nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile;

e) che il Consiglio di amministrazione deliberi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;

f) che le deliberazioni di aumento di capitale vengano considerate automaticamente decadute nel caso in cui l'aumento di capitale non sia sottoscritto nei termini fissati dalle deliberazioni stesse.

3. La partecipazione azionaria della Regione nella società di cui al precedente art. 5 non può essere, per tutta la durata della società, inferiore al 51%.

Art. 7.

Nomina di amministratori e sindaci

1. Il Consiglio Regionale, nel rispetto di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2, delibera le nomine degli amministratori e dei sindaci di propria competenza, su proposta della Giunta Regionale:

2. Nei venti giorni successivi al ricevimento della proposta della Giunta i Gruppi consiliari, i Consiglieri regionali, gli altri Enti e soggetti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2, possono presentare al Presidente del Consiglio ulteriori proposte di candidatura.

3. I rappresentanti regionali nominati ai sensi del precedente primo comma sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi, in particolare, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2; in caso di inosservanza di tali obblighi, sono revocati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta.

Art. 8. Soci

1. La Regione, ai sensi del D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363, definisce la partecipazione alla società di altri soggetti giuridici e le relative quote.

2. Possono partecipare al capitale sociale:

- gli Enti locali, o loro consorzi e municipalizzate, presenti nel comitato di coordinamento di cui al D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363;
- gli enti di gestione delle partecipazioni statali;
- istituti di credito autorizzati all'emissione di obbligazioni;
- società di diritto privato.

3. I soci di cui al precedente comma non possono concorrere alla realizzazione di opere e lavori previsti dal piano.

Art. 9.

Partecipazione di società a capitale pubblico e privato

1. Alla società di cui al precedente art. 5 possono prendere parte le società a prevalente partecipazione dello Stato, le società private, singole o raggruppate in forme consorziali, e gli istituti di credito, che a giudizio insindacabile della Giunta Regionale, diano il massimo affidamento sotto l'aspetto economico patrimoniale; entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale delibera l'elenco dei soci che partecipano alla costituzione della società e le relative quote.

2. A tal fine ognuno dei soggetti di cui al precedente comma deve presentare alla Giunta Regionale una dichiarazione di impegno a fornire i mezzi finanziari relativi al piano, secondo le modalità fissate dalla Giunta Regionale con propria delibera.

3. La Giunta Regionale predisporre per la Commissione consiliare competente una relazione sui criteri adottati per la scelta dei soci di cui al precedente primo comma.

Art. 10.

Partecipazione degli Enti locali

1. La Giunta Regionale delibera in ordine alle richieste di partecipazione alla società di cui al precedente art. 5, presentate dagli Enti locali, o loro consorzi o municipalizzate, presenti nel comitato di coordinamento di cui al D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363.

Art. 11.

Accordo fra soci

1. Il testo definitivo dello statuto e gli eventuali patti parasociali tra la Regione e le altre parti sociali verranno approvati con delibera della Giunta Regionale.

2. Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al Consiglio Regionale.

Art. 12.

Convenzioni

1. Gli enti titolari delle opere individuate nel piano possono stipulare con le società di cui al precedente art. 5 una convenzione per l'affidamento ad essa del compito di assicurare la provvista dei mezzi finanziari necessari ad integrare i contributi statali previsti dal piano medesimo.

2. È fatta salva, nel rispetto dell'obbligo di realizzare gli interventi previsti dal piano, la loro facoltà di reperire autonomamente le risorse necessarie aggiuntive rispetto a quelle pubbliche disponibili.

3. La Giunta regionale può procedere all'affidamento in concessione della progettazione, della realizzazione e della gestione degli interventi previsti dal piano, di competenza della Regione, e di portata particolarmente rilevante, ovvero definiti dal piano come aventi rilievo

di sistema, nonché di interventi di competenza di altri enti nel caso in cui la Regione intervenga in via sostitutiva ai sensi dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Ove la società concessionaria affidi in appalto a terzi l'esecuzione di opere o di forniture necessarie per realizzare tali attività, essa deve procedervi, salvo che per le quote di interventi finanziati con risorse non provenienti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, previa aree in analogia con quanto previsto dalla legge per gli appalti affidati da enti pubblici, procedendo alla aggiudicazione sulla base dei criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera b) della legge 8 agosto 1977, n. 584.

5. La disposizione di cui al precedente comma deve essere prevista nella convenzione di concessione.

Art. 13.

Tariffe

1. Le tariffe concorrono al finanziamento del piano.

2. La Regione, per quanto di propria competenza, assume il criterio che le tariffe o i prezzi dei servizi previsti dal piano devono coprire gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto ai servizi, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti, le quote di ammortamento economico degli impianti, le quote dell'ammortamento finanziario per i capitali presi a mutuo e le spese di avviamento.

3. Le tariffe dovranno essere formate in modo da disincentivare i prelievi e da ridurre i volumi scaricati ed il relativo carico inquinante.

4. La Regione definisce gli strumenti per verificare i modelli tariffari e, d'intesa con le Province interessate, garantisce gli strumenti per la rilevazione sistematica delle tariffe e dei modi di informazione ai cittadini.

Art. 14.

Funzioni di controllo

1. La legge di piano sanitario stabilirà le adeguate dotazioni di organici e strutture delle USSL e dei PMIP per garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 15.

Norme applicabili

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste dal piano di competenza della Regione, ove non si provveda ad affidarle con il metodo della concessione di cui al precedente art. 12, si osservano le procedure previste dalle leggi in vigore.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per la partecipazione della Regione al capitale sociale della società per azioni per il risanamento del bacino dei fiumi Lambro, Olona e Seveso di cui al precedente art. 5, primo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa di lire 55.000 milioni.

2. Al finanziamento dell'onere previsto per il 1989 dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente per lire 40.000 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui», iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, per lire 15.000 milioni della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo», iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

• (Omissis).

Art. 17.

Norma transitoria

1. Il Consiglio Regionale entro il 31 gennaio 1990 procede all'esame complessivo del piano sulla base di una relazione tecnico-scientifica presentata dalla Giunta e delibera sulle eventuali modifiche.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 4 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 1989 e mistata dal Commissario del Governo con nota del 25 novembre 1989 prot. n. 23002/2834).

90R1206

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 69.

Contributo della regione Lombardia alla «Fondazione Lombardia per l'ambiente».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 50 del 13 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare un contributo *uno-antum* di 40 miliardi di lire alla «Fondazione per lo studio dei rapporti Uomo-Ambiente», denominazione ora modificata in «Fondazione Lombardia per l'Ambiente», istituita dalla Regione Lombardia, dall'Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Pavia e riconosciuta giuridicamente, ai sensi dell'art. 12 cod. civ. con D.P.G.R. n. 14/R/86/LEG del 26 agosto 1986.

2. Il contributo di cui al precedente comma costituisce una donazione modale ai sensi dell'art. 793 cod. civ. ed è finalizzato alla costituzione del patrimonio della Fondazione.

Art. 2.

1. In esecuzione della disposizione normativa di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale è tenuta a stipulare un apposito atto di convenzione con la Fondazione che fissi, tra le altre, le seguenti condizioni:

a) l'impiego delle rendite derivanti dal contributo di cui alla presente legge deve essere coordinato e reso coerente con gli obiettivi definiti dalla Regione in relazione alle sue specifiche esigenze, nell'ambito delle finalità generali fissate dallo Statuto della Fondazione;

b) al fine di verificare la rispondenza dell'impiego delle rendite derivanti dal contributo disposto dalla presente legge, la Fondazione è tenuta a comunicare alla Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio Regionale il programma delle sue attività, anno per anno, con l'indicazione dei settori di intervento, delle ricerche programmate e dei rapporti messi in essere con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

c) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia tenuto a un rendiconto periodico annuale sull'impiego delle rendite derivanti dai contributi disposti dalla presente legge, dandone comunicazione alla Giunta Regionale nonché alla Presidente del Consiglio Regionale.

Art. 3.

1. A seguito del completo conseguimento delle finalità di intervento nel territorio di Seveso, previste dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, concernente «Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche

1976, n. 688 e dalla legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, concernente «Interventi per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in Provincia di Milano il 10 luglio 1976, in attuazione del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688», e del soddisfacimento di tutti i relativi crediti dello Stato nei confronti della Regione, è soppresso il fondo speciale ad amministrazione autonoma ed a gestione fuori bilancio, di cui all'art. 18 della citata legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2 e all'art. 2 del citato decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976 n. 688.

2. In considerazione della confluenza nel fondo di cui al comma precedente di somme versate da soggetti terzi al di fuori del vincolo di destinazione di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge 10 agosto 1976 n. 542, le somme ancora afferenti al fondo medesimo ammontanti a L. 62.159.533.125 al 30 giugno 1989, nonché le ulteriori somme maturate a titolo di interessi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono acquisite all'entrata del bilancio regionale. Tali somme sono utilizzate, fino a concorrenza di 40 miliardi, per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 9 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e mistata dal Commissario del Governo con nota del 2 dicembre 1989 prot. n. 23002/2898).

90R1207

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 70.

Contributo straordinario allo IACP di Milano.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario allo IACP di Milano

1. La Regione assegna allo IACP di Milano, limitatamente all'anno 1989, un contributo straordinario di L. 3.000.000.000, da destinarsi al fondo sociale di cui all'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91.

2. Le risorse di cui al comma precedente, da utilizzarsi esclusivamente per le situazioni di grave disagio economico degli utenti, evidenziate negli ultimi anni a fronte di un aggravio di costi per canoni e spese generali, sono impiegate secondo criteri generali deliberati dallo IACP di Milano ed approvati dalla Giunta Regionale.

3. Per le modalità di spesa e di rimborsazione alla Regione delle somme di cui al presente articolo di osservano le disposizioni in vigore.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per il 1989 la spesa di L. 3.000.000.000 per la copertura di un contributo straordinario a favore dell'Istituto

2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 previsto per l'anno 1989 dall'art. 1 della presente legge, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi e spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 è istituito il cap. 4.4.6.1.2828 «Contributo straordinario all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Milano» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 6 dicembre 1989 prot. n. 21802/2942).

90R1208

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 71.

Contributo straordinario a favore del comune di Pavia per la realizzazione del programma di interventi per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Pavia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del centro storico di Pavia, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pavia, per l'anno 1989, un contributo straordinario di L. 3.000 milioni, quale partecipazione della Regione Lombardia agli investimenti previsti dal programma approvato dal Comune di Pavia.

Art. 2.

Erogazione del contributo regionale

1. L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, se delegato, conseguentemente all'avvenuta trasmissione alla Regione del programma di cui al precedente art. 1.

2. L'erogazione di ulteriori contributi regionali avverrà con apposito provvedimento legislativo ed è, in ogni caso, subordinata all'avvenuto concorso finanziario da parte dello Stato, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati, pubblici e privati, all'attuazione del programma approvato dal Comune di Pavia.

3. La giunta regionale con atto successivo sentito il comune di Pavia e le commissioni consiliari regionali competenti, individuerà gli interventi prioritari cui destinare le risorse dalla presente legge.

4. Il controllo delle opere da eseguire di cui alla presente legge sarà effettuato con la trasmissione agli uffici regionali degli atti relativi all'appalto dei lavori e con la rendicontazione delle opere eseguite.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 3.000.000.000, per la realizzazione del contributo straordinario di cui al precedente art. 1.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1989 si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione di spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, nell'ambito 2, settore 4, obiettivo 2, parte 2, è istituito il cap. 2.4.2.2.2864 «Contributo straordinario a favore del comune di Pavia per la realizzazione di investimenti previsti dal programma di interventi per il recupero e la valorizzazione del centro storico di Pavia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 dicembre 1989 prot. n. 21802/2943).

90R1209

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 72.

Partecipazione regionale alla realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento nella città di Cantù.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, ispirandosi agli obiettivi fissati dall'art. 3 dello statuto tesi preminentemente alla promozione ed allo sviluppo delle attività economiche e conformi agli indirizzi ed alle azioni programmatiche previste dal programma regionale di sviluppo (PRS), eroga un contributo straordinario in conto capitale di lire 1.500 milioni per la realizzazione nella città di Cantù di un centro espositivo e di servizi a sostegno delle imprese operanti nel settore del legno, mobile ed arredamento sull'intero distretto territoriale.

2. Detto contributo è erogato al comune di Cantù, il quale, anche con il coinvolgimento di altri organismi pubblici e privati, provvede alla realizzazione del centro anche attraverso la costituzione di un consorzio o società a prevalente partecipazione pubblica.

3. La Giunta regionale, per la finalità di cui alla presente legge, è autorizzata ad assumere tutte le iniziative necessarie ai fini della realizzazione del suddetto centro espositivo e di servizi alle imprese. Qualora il centro espositivo e di servizi alle imprese non venga realizzato il contributo viene revocato.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la concessione di un contributo straordinario in conto capitale di lire 1.500.000.000.

2. All'onere derivante dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi all'ambito 3, settore 4, obiettivo 3 dello stato di previsione delle spese di parte II del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, è istituito il capitolo 3.4.3.2.2819 «Contributo straordinario in capitale per la realizzazione di un centro espositivo e di servizi alle imprese nella città di Cantù» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500.000.000.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 15 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 6 dicembre 1989 prot. n. 21802/2944).

99R1210

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 73.

Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con le presenti disposizioni la regione Lombardia disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di artigianato, secondo principi fondamentali della legge 8 agosto 1985, n. 443, al fine di costituire l'organizzazione istituzionale disposta da detta legge ed il quadro di riferimento per l'esercizio delle attività e degli interventi di sostegno e promozione, mediante:

a) l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane;

b) l'istituzione, la commissione ed il funzionamento delle commissioni provinciali (CPA), circondariali e regionale per l'artigianato (CRA).

Art. 2.

Interpretazione ed integrazione della disciplina giuridica di imprenditore, impresa artigiana e loro forme associative

1. È imprenditore artigiano l'imprenditore individuale o in forma di società che abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, eserciti un'impresa avente le caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge e sia iscritta all'albo di cui al successivo art. 3.

2. L'obbligo di essere titolare di una sola impresa artigiana disposto dal terzo comma dell'art. 3 della legge n. 443/85 non preclude all'artigiano la possibilità di esercitare l'impresa in più unità locali, di essere contemporaneamente titolare di imprese non artigiane o partecipare contemporaneamente a società esercenti un'attività artigianale, salva l'applicazione dell'art. 2301 del codice civile.

3. Nell'ipotesi di società esercente un'attività artigianale, la qualità di socio amministratore non è incompatibile con lo svolgimento da parte dello stesso di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ai fini di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee fra imprese artigiane debbono avere i requisiti previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

TITOLO II

ALBO PROVINCIALE E CIRCONDARIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 3.

Istituzione

1. In ogni provincia della Lombardia, presso la sede delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, costituite ai sensi del successivo art. 13, è istituito l'albo delle imprese artigiane nel quale debbono essere obbligatoriamente iscritti gli imprenditori, di cui al primo comma del precedente art. 2, secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 1981, n. 630 e relative norme di attuazione.

2. Nell'albo debbono altresì essere iscritti, in apposita sezione separata, i soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le associazioni temporanee indicate al quarto comma dello stesso articolo purché siano composte da sole imprese artigiane. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo è condizione per l'ammissione alle agevolazioni regionali degli altri soggetti di cui al terzo e quarto comma dello stesso art. 6 della legge n. 443/1985.

3. Gli albi provinciali e circondariali delle imprese artigiane sono pubblici. Chiunque può prendere libera visione degli albi con le modalità stabilite dalla competente commissione provinciale e circondariale per l'artigianato, nonché su istanza e previo pagamento dei costi, farne estrarre copia.

Art. 4.

Domanda di iscrizione all'albo e denuncia di cessazione o modificazione

1. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività.

2. Le domande per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sono presentate o spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato della provincia o circondario nel quale l'impresa ha sede.

3. Le domande di iscrizione all'albo, nonché le successive denunce di modificazione e di cessazione, esimo dal compimento di medesimi atti ai fini di quanto disposto dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

4. A cura della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato le domande di iscrizione e le denunce di modificazione o di cessazione vengono tempestivamente trasmesse in copia alla camera di commercio per l'annotazione nel registro delle ditte ai sensi del secondo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985 n. 443.

Art. 5.

Iscrizione delle società e dei consorzi

1. Per le società ed i soggetti esercenti un'attività artigianale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, o la sezione separata, deve essere presentata o spedita a cura degli amministratori, con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 4, alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il luogo ove la società ha la sede legale, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività artigianale.

2. Per le società di cui all'art. 26/quarter della legge 22 dicembre 1980, n. 891, la domanda di iscrizione deve essere presentata, a cura dei soci, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività artigianale, allegando copia autentica dell'atto costitutivo ed indicando gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'ufficio del registro.

3. Alla domanda deve essere allegato un elenco di soci, aggiornato annualmente, che, nell'ipotesi di consorzi, di società consortili ed associazioni temporanee misti, comprenda gli altri soggetti associati.

Art. 6.

Funzioni istruttorie dei comuni

1. Quando le risultanze dell'istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lettera a), quarto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell'interessato, la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al sindaco del comune ove ha sede l'impresa o la società artigianale.

2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all'interessato o trasmessi alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato senza che il comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell'interessato o d'ufficio, provvede direttamente all'effettuazione dell'istruttoria.

Art. 7.

Iscrizione su domanda degli interessati

1. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell'articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti dalla legge, delibera sull'accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla competente commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, mediante notificazione a termine di legge, la formazione del silenzio assenso.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge a decorrere dalla data dell'iscrizione stessa.

3. Dalla data di presentazione della domanda gli imprenditori, le società ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonché di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla legge, e non incorrono, sino a intervenuta decisione definitiva sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

4. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato trasmette d'ufficio alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale iscrive la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte.

7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all'interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione.

Art. 8.

Iscrizione d'ufficio

1. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato procede all'iscrizione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano prodotto la domanda di cui al precedente art. 5.

2. A tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che riscontrino l'esigenza dei requisiti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della stessa legge, nei riguardi di imprese, consorzi e società consortili, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Per gli accertamenti d'ufficio, la commissione, provinciale o circondariale per l'artigianato richiede ai comuni il compimento degli adempimenti istruttori e di certificazione secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

4. Entro dieci giorni dall'inizio della procedura per l'iscrizione d'ufficio la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ne dà avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione.

6. La deliberazione di iscrizione d'ufficio ha efficacia costitutiva a decorrere dalla data di effettiva iscrizione all'albo.

7. Le deliberazioni delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato con cui si procede alla iscrizione d'ufficio vanno trasmesse, oltre che ai soggetti indicati al quarto e quinto comma del precedente art. 7, anche agli interessati ed agli organismi che, con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura.

Art. 9.

Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo

1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all'albo, nonché dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale e circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.

3. La cessazione dell'attività dell'impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro.

4. Le imprese, qualora non abbiano già provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell'anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.

5. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio. Ogni trenta mesi la commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane avvalendosi dell'attività istruttorie dei comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia o nel circondario.

ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che può disporre controdeduzioni. Restando salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla legge.

6. L'efficacia costitutiva ad ogni effetto di legge della deliberazione di modificazione o cancellazione si verifica dalla data di registrazione nell'albo delle imprese artigiane.

7. La cancellazione dall'albo, salvo il caso di cessazione dell'attività non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.

8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità anche per i consorzi e le società consortili iscritti alla sezione separata dell'albo.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato dispone d'ufficio la cancellazione della separata sezione dell'albo di consorzi e società consortili, allorché si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono più le proprie funzioni o scopi.

Art. 10.

Impugnativa

1. Contro le deliberazioni della commissione provinciale e circondariale per l'artigianato è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l'artigianato, di cui al successivo art. 18 nelle materie e nei termini fissati dal quinto comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, da parte degli interessati e degli altri soggetti ivi indicati.

2. La commissione regionale per l'artigianato decide definitivamente in via amministrativa sui ricorsi, con provvedimento motivato adottato sulla base di idonea istruttoria, entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate a norma di legge.

Art. 11.

Sanzioni

1. Per la trasgressione di quanto sancito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e secondo quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo stesso, sono comminate sanzioni amministrative consistenti nel pagamento delle somme sottoelencate:

a) per omissione di presentazione di domanda di iscrizione all'albo e di denuncia dell'inizio dell'attività: da L. 200.000 a L. 2.000.000;

b) per omissione di denuncia di modificazione nello stato di fatto e di diritto e di cessazione dell'attività: da L. 50.000 a L. 150.000;

c) per dichiarazione contenente dati erronci: da L. 20.000 a L. 60.000;

d) per uso non consentito da parte di imprenditori, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee di riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le sanzioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma sono ridotte alla metà del minimo, se l'inadempienza sia rilevata in sede di presentazione tardiva della domanda e sono ridotte ad un quarto del minimo, se la presentazione tardiva avvenga entro il trentesimo giorno della scadenza del termine. Resta salva l'applicazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.

Applicazione delle sanzioni

1. Le funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 11 sono delegate ai comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni, e con le procedure ivi stabilite, sentite le competenti commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato,

2. Le spese relative all'esercizio della suddetta delega sono definite nella misura forfetaria del sessanta per cento dell'importo delle somme riscosse da ciascun comune delegato nel corso dell'anno.

3. La restante misura netta del quaranta per cento compete integralmente alla regione.

4. Gli eventuali compensi da corrispondere agli organi, uffici e agenti, abilitati alla verbalizzazione a norma delle vigenti disposizioni, sono a carico della misura forfetaria indicata al precedente secondo comma, e pertanto liquidati ed erogati direttamente a cura dei comuni delegati.

5. I comuni delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione delle infrazzioni rilevate di quelle definite e di quelle ancora pendenti. Contestualmente i comuni medesimi provvederanno a versare alla tesoreria regionale la quota di sua spettanza ai sensi del precedente terzo comma.

6. La regione attraverso i suoi organi statuari, per quanto di competenza, vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed emana direttive per l'esercizio delle funzioni stesse.

7. In caso di inadempimento che configuri un mancato o ritardato esercizio delle funzioni delegate la regione invita l'ente a provvedere entro congruo termine, decorso il quale predispone direttamente il singolo atto. Nei casi di persistente e grave violazione di leggi e direttive regionali con apposita legge regionale viene disposta la revoca delle funzioni delegate dalla presente legge.

TITOLO III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

Capo I

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI CIRCONDARIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 13.

Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato

1. Nei circondari di Lecco e di Lodi di cui, rispettivamente, alla legge regionale 11 aprile 1975, n. 47, e alla legge regionale 11 aprile 1975, n. 48, sono istituite le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi con le funzioni, i compiti e la disciplina delle commissioni provinciali previste dalla presente legge.

2. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato sono organi amministrativi periferici della regione e svolgono le funzioni indicate al primo punto, secondo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e gli altri compiti ad esse attribuiti dalle leggi regionali.

3. Le commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato sono composte:

a) da diciotto titolari di imprese artigiane, operanti nella provincia ed iscritte all'albo da almeno tre anni, eletti con le modalità di cui agli articoli di cui al successivo capo 2;

b) dal direttore della sede INPS provinciale o zonale, laddove la zona INPS coincida con il circondario, il quale può farsi rappresentare da un funzionario della stessa sede all'uopo delegato;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

d) da tre membri designati di comune accordo dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane operanti nella provincia;

e) da quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla giunta regionale fra rose di candidati proposte dalle associazioni sindacali dell'artigianato presenti nelle province ed aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La designazione degli esperti deve essere accompagnata da un curriculum vitae che ne comprovino congruamente la qualificazione in termini professionali e di esperienza.

4. Partecipano inoltre ai lavori delle commissioni, con voto consultivo, un rappresentante designato dalla amministrazione provinciale o dalla amministrazione comunale capoluogo del circondario competente per territorio, ed un rappresentante designato dalla giunta della CCIAA della provincia interessata.

Art. 14.

Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano, compresa la componente dei partecipanti a titolo consultivo, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere rieletti o rinominati.

2. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alla lettera a), terzo comma del precedente art. 13, un presidente ed un vicepresidente.

3. Ogni commissione provinciale e circondariale per l'artigiano disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno. Tali norme sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consultiva. Nello stesso modo si procede per le eventuali modifiche.

4. Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti con diritto di voto. In caso di parità dei voti, nella votazione a scrutinio palese, prevale quella del presidente.

Art. 15.

Sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano

1. Le commissioni provinciali per l'artigiano hanno sede nei capoluoghi di provincia, presso le rispettive CCIAA.

2. Le commissioni circondariali hanno sede nei capoluoghi del circondario presso gli uffici decentrati delle rispettive CCIAA.

3. Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipulata con la CCIAA apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici, nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte ed albo delle imprese artigiane.

4. Le convenzioni possono essere stipulate in un unico contesto con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uopo delegata dalle CCIAA stesse.

Art. 16.

Uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano

1. L'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano, da istituirsi e costituirsi a seguito della stipula della convenzione indicata al terzo comma del precedente art. 15, è diretto dal presidente della commissione ed il personale addetto, pur mantenendo il rapporto organico con la camera di commercio cui appartiene, opera alle sue dipendenze funzionali.

2. l'ufficio assolve ai compiti di:

a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione degli aventi diritto negli albi provinciali e circondariali, nonché nella sezione separata, disposte dalle relative commissioni;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza delle rispettive commissioni;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione previste alla presente legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

f) espletare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alle commissioni dalle leggi regionali.

Art. 17.

Diritti di segreteria e diritti annuali

1. Sono dovuti alla regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano ad imprenditori artigiani, ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49.

2. La regione, nell'ambito della convenzione richiamata al terzo comma del precedente art. 15, concerta con la CCIAA l'utilizzo delle somme provenienti dai diritti annuali di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali e circondariali, e dei propri mezzi finanziari, al fine di integrare e selezionare gli interventi per il comparto artigiano, di rispettiva competenza, in base a programmi sinergici.

Art. 18.

Composizione, costituzione, sede e funzionamento della commissione regionale per l'artigiano

1. La composizione, la costituzione e la sede della commissione regionale per l'artigiano sono stabilite dal primo e secondo comma dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I rappresentanti della regione di cui alla lett. b), secondo comma del citato art. 11, sono designati, su proposta dell'assessore competente, a seguito di parere della commissione consultiva, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

3. I cinque esperti indicati alla lettera c), secondo comma dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono designati con deliberazione della Giunta regionale e scelti fra rose di candidati proposte dalle associazioni sindacali dell'artigiano presenti nella regione, aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La designazione degli esperti deve essere accompagnata da un curriculum vitae che comprovino congruente la loro qualificazione in termini professionali o di esperienza.

4. La commissione regionale per l'artigiano disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne. Tali norme sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione. Nello stesso modo si procede per le eventuali modifiche.

5. La commissione regionale per l'artigiano dura in carica cinque anni.

6. Alla commissione regionale per l'artigiano spetta la decisione in sede di ricorso amministrativo contro le deliberazioni delle commissioni provinciali e circondariali, ai sensi del quinto comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché l'espressione di pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato, la promozione di indagini e rilevazioni statistiche e la cura della relativa documentazione, richiedendo, nelle materie che ne coinvolgono le competenze, la collaborazione delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano.

Art. 19.

Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigiano

1. L'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigiano è costituito da personale regionale appartenente al ruolo organico della Giunta regionale.

2. L'ufficio, inquadrato nel settore competente dell'amministrazione regionale, è posto alle dipendenze funzionali del presidente della commissione.

3. È compito dell'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigiano:

a) predisporre gli atti e svolgere le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigiano;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza della commissione;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della commissione;

d) provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 18 nonché al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali e circondariali;

e) curare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti alla commissione dalle leggi regionali.

Art. 20.

Spese di funzionamento

1. Le spese inerenti al funzionamento delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato, sono a carico del bilancio regionale.

2. Ai componenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato, spettando l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Indirizzo, coordinamento e vigilanza

1. La Giunta regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato.

2. Le commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale - settore industria ed artigianato. Essa può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni.

3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di legge da parte della commissione, il Presidente della giunta, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può, previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.

4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel decreto di nomina. Tale durata non può in ogni caso superare i dodici mesi.

5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e su conforme deliberazione della giunta stessa, procede con proprio decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione.

Capo 2

ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E CIRCONDARIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 22.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori gli imprenditori artigiani titolari di impresa individuale e i delegati designati dai soci di impresa societaria, fra i soci imprenditori artigiani della stessa impresa, in ragione di un delegato per ogni impresa societaria iscritta all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane.

2. Sono eleggibili a rappresentanti artigiani della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lettera a) del precedente art. 13 i titolari di imprese artigiane aventi sede nella provincia o nel circondario da almeno tre anni, che siano iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza e che abbiano poteri di rappresentanza della rispettiva azienda.

3. In caso di impresa costituita in forma di società, può essere candidato uno solo dei soci amministratori.

Art. 23.

Sistema elettorale

1. Ogni artigiano avente titolo a norma del primo comma del precedente articolo esprime il proprio voto in modo diretto, libero e segreto, attribuendolo a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene in ragione proporzionale ai voti riportati mediante riparto effettuato nelle singole province e circondari che costituiscono altrettanto collegi elettorali.

3. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 24.

Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare la divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, dandone comunicazione ai sindaci dei comuni interessati.

2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a 120 e non superiore a 600.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, nell'esercizio della tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane provvedono all'aggiornamento annuale dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono.

Art. 25.

Seggi elettorali

1. I sindaci dei comuni scelti come sede di seggio elettorale, entro i successivi quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i locali adibiti a sedi di seggio e a darne comunicazione al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e da un segretario.

3. Il presidente del seggio elettorale è nominato dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, ed è scelto tra coloro che abbiano già ricoperto tale ufficio in precedenti elezioni politiche o amministrative.

4. Gli scrutatori, scelti tra gli artigiani elettori, sono nominati dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su proposta dei presentatori delle liste dei candidati.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dal presidente del seggio.

6. In caso di assenza temporanea del presidente del seggio, uno scrutatore, preventivamente scelto dal presidente stesso, ne assume le funzioni.

7. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio debbono essere presenti almeno tre componenti, tra cui il presidente o lo scrutatore preventivamente scelto ai sensi del precedente sesto comma.

8. Il seggio elettorale di ogni capoluogo di provincia e dei circondari di Lecco e Lodi, contrassegnato con il numero più basso, terminate le operazioni di scrutinio, si costituisce un ufficio centrale con compiti di provvedere alle operazioni previste dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del successivo art. 31.

9. Per le suddette operazioni l'ufficio centrale è integrato da quattro scrutatori nominati dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e da un segretario scelto dal presidente dell'ufficio centrale.

10. Ai componenti i seggi elettorali spettano le indennità di presenza e di rimborso spesa nella misura prevista dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

Adeempimenti generali

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualità di rappresentanti nella commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti dalla lettera a) del primo comma del precedente art. 13 hanno luogo ogni cinque anni.

2. Il presidente della regione indice le elezioni e stabilisce con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale entro il sessantesimo giorno precedente, la data delle elezioni e ne dà comunicazione, ai sindaci dei comuni della regione, ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato e al presidente della commissione regionale per l'artigianato.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, ne danno avviso gli elettori.

Art. 27.

Adeempimenti preliminari

1. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni, predispongono l'elenco generale degli aventi diritto al voto.

2. Tale elenco contiene in ordine alfabetico i dati anagrafici degli imprenditori artigiani elettori, nonché il comune in cui è ubicata l'azienda.

3. L'elenco generale degli elettori di ogni provincia e di ogni circondario, vidimato in calce dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, è depositato in copia presso gli uffici della commissione per essere consultato da chiunque ne abbia diritto.

4. Eventuali errori od omissioni debbono essere segnalati al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato per la regolarizzazione del caso fino al termine delle operazioni di votazioni.

5. Per ciascuna delle sezioni istituite a norma del primo comma del precedente art. 24 la commissione provinciale e circondariale per l'artigianato compila in duplice copia la lista degli elettori iscritti: una copia è depositata, per consultazione, presso gli uffici della commissione, l'altra è utilizzata per le operazioni elettorali. Entrambe le copie vidimate in calce dal presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato attestano il numero degli iscritti in ciascuna sezione.

6. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato altresì provvedono,

a) entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere gli avvisi di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori con i relativi dati anagrafici ai sindaci dei comuni per la notificazione agli interessati;

b) entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni ad inviare comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto con l'indicazione del luogo, dell'orario della votazione e del numero della sezione elettorale di appartenenza;

c) entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere ai sindaci dei comuni, nei quali si svolgeranno le operazioni di voto per ogni sezione istituita, per la consegna, ai presidenti degli uffici elettorali;

e1) le liste degli aventi diritto al voto;

e2) i verbali in duplice copia delle operazioni di voto o di scrutinio;

e3) le schede elettorali;

e4) il bollo dell'ufficio elettorale;

e5) l'elenco dei delegati;

e6) la cancelleria.

7. Gli adempimenti di cui ai punti e1), e2), e3), e e4) della lettera c) del precedente testo comma sono eseguiti sulla base di apposito modello approvato dal presidente della Giunta regionale.

8. I sindaci dei comuni della provincia e dei circondari interessati provvedono:

a) entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a notificare ai presidenti di seggio e agli scrutatori le rispettive nomine a mezzo dei messi comunali, dandone altresì comunicazione ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

b) a consegnare, nel giorno fissato per le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni presidente:

b1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

b2) il verbale in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;

b3) la lista degli aventi diritto al voto assegnati ad ogni ufficio elettorale;

b4) copia dell'atto di formale istituzione dell'ufficio elettorale;

b5) la cancelleria, le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per le votazioni;

b6) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che devono essere affisse nella sala delle votazioni e nelle adiacenze del seggio.

Art. 28.

Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature

1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a diciotto.

2. Sono legittimati a presentare le liste:

a) le associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella provincia o circondario firmatarie di contratti collettivi di lavoro, anche congiuntamente fra di loro o soltanto fra alcune di loro. In ogni caso ciascuna associazione non può essere prestatrice di più di una lista in ciascuna provincia o circondario e, qualora nella provincia o circondario esistano più associazioni aderenti alla stessa confederazione nazionale, dette associazioni sono tenute a presentare una sola lista;

b) gruppi di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale o circondariale da almeno un anno.

3. Nella fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature è effettuata dal presidente o dal segretario regionale delle associazioni sindacali dell'artigianato interessate o loro delegati. Mentre nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli iscritti all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

5. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con la firma autenticata a norma di legge, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.

6. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.

7. Alla lista è allegata l'indicazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale.

8. La presentazione delle candidature è effettuata fra le ore 8 del trentanovesimo giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, all'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato.

9. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte correttamente ai sensi del precedente terzo comma, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;

c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

11. I delegati di liste possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato e delle modificazioni da queste apportate alle liste dei candidati. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati nelle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 29.

Manifesto e schede elettorali

1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla stampa e alla trasmissione di un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati ai sindaci della provincia per l'affissione all'alto pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

2. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione.

3. Il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

Art. 30.

Votazioni

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni. Nel giorno delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

3. Alle ore sei del giorno fissato per le elezioni il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

4. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente del seggio lo segnala al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con gli elettori presenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente del seggio, provvede il presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

5. Dopo la costituzione del seggio il presidente accerta l'agibilità del locale e la presenza in esso delle cabine e degli apparecchiamenti necessari ad assicurare la segretezza e la libertà del voto.

6. Il presidente del seggio, per l'autenticazione delle schede, suddivide tra gli scrutatori un numero complessivo di schede corrispondenti a quello degli iscritti. Le schede saranno di seguito bollate con l'apposito timbro in dotazione al seggio.

7. terminate dette operazioni, il presidente ammette gli elettori al voto entro e non oltre le ore 8.

8. Gli elettori sono ammessi al voto previa presentazione di un valido documento di identità ai sensi di legge. Uno degli scrutatori riporta gli estremi del documento d'identità ed appone la propria firma nell'apposita colonna della lista della sezione accanto al nome dei votanti.

9. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le eventuali preferenze eccedenti o attribuite a candidati non compresi nella lista votata sono da considerarsi come non apposte.

10. Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 22.

Art. 31.

Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. terminate le operazioni di voto, il presidente provvede a chiudere e sigillare le urne contenenti le schede e la sala delle votazioni in modo che nessuno possa accedervi. Rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.

2. Il giorno successivo a quello delle votazioni, constatata l'integrità dei sigilli, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

3. Terminato lo scrutinio, il presidente ne certifica il risultato nel verbale riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

4. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano e non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.

6. Un esemplare del verbale viene depositato dal presidente del seggio o suo delegato nella segreteria del comune sede di sezione elettorale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal presidente, è recapitato immediatamente a mezzo messo comunale, all'ufficio centrale del comune capoluogo della provincia o del comprensorio.

8. Il presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle operazioni di scrutinio, riassume i voti delle varie sezioni, senza modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

9. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della provincia o del circondario.

10. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

11. L'assegnazione dei diciotto posti di componente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel modo seguente:

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente; si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) i posti di rappresentante eventualmente restanti sono attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

12. Il presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentanti attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro liste individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

13. Il presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale, redatto su modello approvato dal Presidente della Giunta regionale, e lo trasmette immediatamente al presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e al presidente della Giunta regionale.

Art. 32.
Ricorsi

1. In merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni. Il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e notifica ai delegati di lista le decisioni adottate.

2. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

3. Contro le decisioni della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, medesimi interessati possono ricorrere al presidente della Giunta regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa.

TITOLO IV

NORME D'ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 33.

Prima revisione degli albi delle imprese artigiane

1. Prima dell'inizio delle procedure per la costituzione delle nuove commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, secondo le modalità di cui agli articoli del precedente titolo 3, le commissioni provinciali attualmente in carica provvedono, integrate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 48, ad una revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, affinché risultino compilati secondo le disposizioni introdotte dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ed adeguati agli albi circondariali istituiti ai sensi del precedente art. 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, le commissioni provinciali per l'artigianato inviano ai Comuni l'elenco delle imprese, sia singole che associate, aventi sede nel Comune stesso.

3. I comuni, entro i successivi dodici mesi, svolgono le necessarie operazioni istruttorie di cui al precedente art. 6 e ne trasmettono le risultanze, insieme ad eventuali segnalazioni documentate attinenti a procedure d'iscrizione d'ufficio, alle commissioni provinciali per l'artigianato che, entro sei mesi dalla data del ricevimento procedono agli adempimenti di competenza.

4. Alla scadenza di tale ultimo termine hanno inizio le procedure relative alla elezione dei titolari di imprese artigiane nelle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato previste dagli articoli del precedente titolo 3.

5. Il periodo di trenta mesi di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed al quinto comma del precedente art. 9 decorre anch'esso dalla data di scadenza del termine indicato ai precedenti terzo e quarto commi.

Art. 34.

Disposizioni per le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi

1. In occasione della prima elezione dei componenti artigiani della commissione per l'artigianato dei circondari di Lecco e Lodi, le funzioni che la presente legge assegna alle commissioni circondariali per l'artigianato nel procedimento elettorale sono svolte rispettivamente dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma, con decreto del Presidente della giunta regionale è costituito per ogni circondario un commissariato speciale composto:

a) dal presidente delle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano, che lo presiede;

b) da due commissari designati dalle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

3. Al commissariato spetta il compito di curare la ricerca della sede, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento delle costituite commissioni circondariali nonché di costituire l'albo delle imprese artigiane dei circondari di Lecco e Lodi mediante scorporo dagli albi provinciali delle imprese artigiane di Como e Milano e di rilevare copia della relativa documentazione dall'archivio delle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

4. Gli albi stessi sono gestiti dal commissariato fino all'insediamento delle commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi istituite ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.

Art. 35.

Iscrizione di diritto agli albi

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le imprese che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte nell'albo di cui all'art. 4 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono di diritto iscritte agli albi di cui al precedente art. 3.

Art. 36.

Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali, circondariali e regionali per l'artigianato adottano le norme regolamentari di cui al terzo comma del precedente art. 14 e al quarto comma del precedente art. 19, entro sessanta giorni dalla data della loro costituzione.

2. Tali norme sono approvate, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.

Art. 37.

Convenzione con Unioncamere

1. Fino a quando non verrà perfezionata e sarà entrata in vigore la convenzione con le CCIAA, prevista dal secondo comma del precedente art. 15, troveranno applicazione le norme di cui alla precedente convenzione stipulata con l'Unione regionale delle CCIAA in data 8 giugno 1982.

Art. 38.

Abrogazioni di norme regionali

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) l'art. 32 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 «Assessment e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e al bilancio pluriennale 1981/83»;

b) l'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 89 «Autorizzazione di spesa e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - III provvedimento».

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà, a decorrere dall'esercizio 1990 e per gli anni successivi, mediante impiego delle somme che verranno stanziare sui seguenti capitoli.

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al terzo comma del precedente art. 15 e dal capo 2, titolo 3, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e votata dal Commissariato del Governo con nota del 7 dicembre 1989 prot. n. 22602/2948).

90R1211

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989, n. 74.

Progetto regionale per la realizzazione della esposizione comune itinerante fra le regioni Baden-Wurtemberg, Catalunya, Rhone-Alpes e Lombardia denominata: «Quattro motori per l'Europa».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia promuove ed organizza, di concerto con le regioni Baden-Wurtemberg, Catalunya e Rhone-Alpes e previa intesa con le competenti autorità statali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una esposizione itinerante volta a far conoscere le caratteristiche che accomunano a quelle delle altre Regioni in un comune destino europeo, denominato «Quattro motori per l'Europa».

Art. 2.

Realizzazione dell'intervento

1. Per l'organizzazione, l'elaborazione, le attività collaterali e concomitanti di promozione della esposizione denominata «Quattro motori per l'Europa», che sarà attuata negli anni 1990 e 1991 in quattro edizioni, la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'ente autonomo «Fiera Milano» apposita convenzione per progettazione e realizzazione in Milano e nelle altre sedi della suddetta esposizione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per le finalità di cui al precedente primo comma, all'ente autonomo «Fiera Milano», la somma di lire 3.500.000.000, con i seguenti tempi e modalità:

a) lire 2.000.000.000 (due miliardi), entro il 1989, a seguito di presentazione dello studio di fattibilità e del relativo progetto esecutivo;

b) fino a lire 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), entro il 1990, a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettuate.

3. La stipula della convenzione di cui al precedente primo comma, è condizionata all'acquisizione delle intese con le competenti autorità statali.

Art. 3.

Gruppo di valutazione

1. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti istruttori, la Giunta regionale si avvale di un apposito gruppo di valutazione, costituito con deliberazione della Giunta regionale e composto da funzionari dei settori: presidenza, vicepresidenza, commercio e turismo, cultura e informazione.

Art. 4.

Rendicontazione

1. Entro il 31 dicembre 1991, a conclusione delle manifestazioni, l'ente autonomo «Fiera Milano» presenta alla Giunta regionale idonea rendicontazione, corredata dal conto consuntivo generale per le quattro edizioni della esposizione, con l'elenco dettagliato delle spese effettuate e delle contribuzioni di eventuali «sponsors».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3.500.000.000 nel biennio 1989-90 di cui lire 2.000.000.000 nel 1989.

2. Gli oneri relativi al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1989-91, parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 3.4.3. «Mostre e Fiere, tabella relativa a «Previsione di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

3. Al finanziamento dell'onere di lire 2.000.000.000 per l'anno in corso si provvede mediante impiego per pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 è apportata la seguente variazione:

(Omissis):

Art. 6.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 7 dicembre 1989 prot. n. 21402/2949).

90R1212

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 75.

Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione contribuisce, secondo quanto previsto dalla presente legge, alla realizzazione di progetti finalizzati alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione di:

a) teatri storici e di tradizione, con priorità per le opere di ristrutturazione degli stabilimenti e di miglioramenti dei servizi, anche al fine del potenziamento del circuito lirico sinfonico;

b) complessi storici, monumentali e museali, con priorità per le opere che, oltre alla conservazione del bene, consentono il funzionale svolgimento di attività e servizi culturali compatibili con la destinazione del bene stesso.

Art. 2.

Presentazione dei progetti

1. Ai fini di cui al precedente art. 1 i soggetti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono presentare progetti esecutivi articolati per lotti funzionali e correlati:

a) da nulla-osta delle competenti soprintendenze e della Regione a norma delle leggi 1^o giugno 1939, n. 1089 «Tutela delle cose di interesse artistico e storico» e 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali», nonché dalle eventuali autorizzazioni per vincoli esistenti;

b) da un piano economico finanziario che compri la possibilità dell'ente o soggetto beneficiario di procedere alla realizzazione dell'opera, assumendo la parte di spesa non coperta da contributo regionale e garantendo l'inizio dei lavori entro centottanta giorni dalla delibera di concessione del contributo e l'ultimazione degli stessi entro trentasei mesi dalla consegna dei lavori;

c) da concessione o autorizzazione comunale per le opere da realizzare, ovvero dall'atto richiesto dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n.1150 «Legge urbanistica».

Art. 3.

Istruttoria e approvazione dei progetti

1. La Giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consultare, i progetti da finanziare, determinando l'ammontare del contributo regionale per ciascun lotto funzionale, fermo quanto previsto dal successivo secondo comma. La deliberazione ha valore di concessione dei contributi in essa previsti.

2. I contributi di cui alla presente legge, per i medesimi lotti funzionali di opera, non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. La Regione mette a disposizione, per il 1989, delle risorse che troveranno destinazione nell'ambito dei due filoni di intervento individuati al precedente art. 1.

2. I contributi non potranno superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le opere inerenti a stabili di proprietà regionale sono finanziabili per l'intera spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Realizzazione dei progetti

1. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70.

2. Trascorsi centottanta giorni dalla delibera di concessione del contributo senza che sia stato presentato alla Giunta regionale il certificato di inizio lavori, il contributo è revocato di diritto.

3. Il contributo è altresì revocato di diritto se, entro il medesimo termine, gli interessati non producano la documentazione che garantisca l'avvenuto finanziamento della quota delle opere non coperta dal contributo regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la concessione di contributi in capitale per il 1989 di L. 7.000.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 7.000.000.000 previsti dal precedente primo comma, per l'anno in corso, si provvede mediante impiego per pari importo del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1989.

3. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, parte II, è istituito il capitolo 2.4.2.2.2625 «Contributi in capitale per il recupero, la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e dei complessi storici, monumentali e museali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.000.000.000.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 22 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 12 dicembre 1989 prot. n. 21202/2967).

90R1213

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 76.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6: «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».

(Pubblicata nel 1^o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 32 - Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1. Al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera c):

«c) Indagini e raccolta dati».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 34 - Interventi regionali per la riduzione dei piani comunali - della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6

1. L'art. 34 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Interventi regionali per la redazione dei piani comunali).

1. Al fine di incentivare l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)» la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuali nei piani.

2. Le domande di contributo, corredate da copia dell'atto deliberativo di adozione del piano di cui al primo comma e da copia del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere inoltrate alla regione Lombardia, Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, servizio affari generali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo è determinata in lire 5.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti».

Art. 3.

Integrazione alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 è aggiunto il seguente art. 34-bis:

«Art. 34-bis (Interventi pilota).

1. La giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi pilota su edifici e strutture pubbliche approvati dalla stessa giunta regionale, dando priorità agli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche.

2. Gli interventi di cui al precedente primo comma sono progettati, affidati e diretti dal Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), primo comma, del precedente art. 7b».

Art. 4.

Modifica all'art. 35 - Norma finanziaria - della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6

L'art. 35 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, modificato dall'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 52 viene così sostituito:

a). Per le finalità previste dagli articoli 32, 34 e 34-bis sono autorizzate per il 1989 le seguenti spese:

a) L. 200.000.000 per iniziative di informazione, interventi di aggiornamento, indagini e raccolta dati di cui all'art. 32;

b) L. 700.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente ai comuni di cui all'art. 34;

c) L. 3.000.000.000 per la realizzazione di interventi pilota di cui all'art. 34-bis.

2. Agli oneri finanziati di L. 900.000.000 derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente primo comma, lett. a) e b), si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2056 "Contributi agli enti responsabili di zona, agli enti pubblici e agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali per attività socio-assistenziali - finanziamento con mezzi statali", iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

3. All'onere finanziario di L. 3.000.000.000 previsto per l'anno 1989 dal precedente primo comma, lett. c) si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui ai precedenti artt. 7 e 23 si provvede mediante impiego delle somme stanziati al capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 e successivi.

5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 11 e dal precedente primo comma, al bilancio per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 22 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 12 dicembre 1989 prot. n. 21802/2966).

90R1214

LEGGI REGIONALI 22 dicembre 1989, n. 77.

Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ ED OBIETTIVI

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell'uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi; favorisce l'utilizzo da parte dei nomadi e dei semi-nomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l'autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.

2. La regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e seminomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.

3. Ai fini della presente legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi».

Art. 2.

Obiettivi

1. Le finalità di cui al precedente art. 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:

a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socio-culturale lombarda;

b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;

c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;

d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano;

e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;

f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;

g) incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi.

Titolo II

POLITICHE DI INTERVENTO

Art. 3.

Realizzazione di campi di sosta o di transito

1. I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzano campi di sosta o di transito.

2. I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificamente previste dalla apposita deliberazione di giunta regionale, adottata previa parere della consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.

3. I sodini da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 1981, n. 70 concernente «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».

4. I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.

5. L'ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

Art. 4.

Accesso ai servizi socio-sanitari

1. Ai fini dell'accesso ai servizi socio-sanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona socio-sanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 concernente «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 - Ordinanza dei servizi di zona», 11 aprile 1980, n. 39 «Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali» e 6 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia».

3. Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri ed agli apolidi.

4. I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 «Regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39» per dette funzioni specifiche.

Art. 5.

Iniziativa nel campo scolastico e professionale

1. Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo art. 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la consulta per il nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte.

2. Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.

Art. 6.

Condizione di assistibilità

1. I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.

2. Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.

Art. 7.

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui al successivo art. 9, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo contenuto alla lettera e) del precedente art. 2, devono:

a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;

b) collaborare con gli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;

c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quella prevista dalle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 «Ordinamento dei servizi di zona», 11 aprile 1980, n. 39 «Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali», e 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia» ed in generale delle reti di offerta socio-sanitarie rivolte alle persone.

TITOLO III

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 8.

Contributi regionali

1. La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.

2. Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da leggi nazionali; la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.

TITOLO IV

SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 9.

Soggetti

1. Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:

a) la regione Lombardia;

b) le province;

c) i comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E.R.S.Z.), di cui all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente «Ordinamento dei servizi di zona»;

d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.

2. Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.

Art. 10.

Consulta regionale per il nomadismo

1. È istituita, presso la sede della Giunta regionale - settore coordinamento per i servizi sociali, la consulta regionale per il nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonché dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.

2. La consulta regionale è composta:

a) dall'assessore al Coordinamento per i servizi sociali con funzioni di presidente;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;

c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;

d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo di regione;

e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo di regione;

f) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/o la tutela delle popolazioni nomadi;

h) da un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.

3. I componenti della consulta regionale per il nomadismo sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l'area del servizio sociale del settore coordinamento per i servizi sociali.

5. Ai componenti la consulta regionale per il nomadismo si applica il disposto dell'art. 43 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 concernente «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Comitato tecnico

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente legge, si avvale di un comitato tecnico.

2. Detto comitato è istituito presso la giunta regionale, settore coordinamento per i servizi sociali ed è composto:

a) dall'assessore al coordinamento per i servizi sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da tre esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.

3. Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.

5. Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori assistenza e sicurezza sociale, sanità ed igiene, istruzione e formazione professionale, industria ed artigianato, cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri esperti di problemi sul nomadismo.

6. Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;

b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente legge;

c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.

7. Ai componenti del comitato tecnico si applica il disposto dell'art. 43 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo V

STRUMENTI PROGRAMMATICI

Art. 12.

Procedure e piano triennale

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per il nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;

b) la territorializzazione degli interventi;

c) i criteri e le priorità;

d) le risorse umane e finanziarie necessarie;

e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi;

f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;

g) le modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione;

h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi.

2. In conformità al piano di intervento di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la commissione consultiva competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.

3. La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall'approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l'approvazione l'aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.

Titolo VI

RISORSE UMANE, NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA

Art. 13.

Strutture regionali

1. Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.

2. Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organi della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche, nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:

a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;

b) la mobilità settoriale e compartimentale;

c) la stipula di contratti a termine.

Art. 14.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente legge, delibera, sentita la competente commissione consultiva, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.

2. Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:

a) favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l'alfabetizzazione degli adulti ivi compresi con il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l'accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all'università;

b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sul tema del nomadismo) e di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio-culturale lombarda;

c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettaglio della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 concernente «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia ed iniziative sperimentali», secondo il dettaglio della presente legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;

d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l'organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente art. 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente art. 14.

2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutua iscritto al capitolo 5.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 4 della presente legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle U.S.S.L.

4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente art. 10 e del comitato tecnico di cui al precedente art. 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziata al capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborso spese».

5. All'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti artt. 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di legge.

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 16.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 22 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989 e visitata dal Commissario del Governo con nota del 12 dicembre 1989 prot. n. 20702/2968).

90R1215

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 78.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e al bilancio pluriennale 1989/91 con modifiche di leggi regionali - VI provvedimento.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989)

(Omissis).

90R1216

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 79.

Programma straordinario di interventi in campo culturale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Intervento straordinario

1. Allo scopo di promuovere azioni organiche e innovative in campo culturale la Regione realizza un intervento straordinario per gli anni 1989-90.

2. L'intervento di cui al precedente primo comma si articola su uno o più progetti per ciascuno dei seguenti obiettivi:

a) qualificazione del circuito dello spettacolo, con particolare riferimento all'utenza giovanile e allo sviluppo del circuito lirico-sinfonico;

b) ricerca e rilevazione per lo sviluppo di un sistema informativo relativo al rapporto tra domanda e offerta di beni, servizi e attività culturali;

c) realizzazione di sistemi informativi coordinati nel campo dell'informazione bibliografica e archivistica con l'utilizzazione di tecnologie avanzate;

d) sviluppo di sistemi di inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

e) sviluppo dell'informazione in collegamento con la promozione educativa e culturale.

Art. 2.

Procedure di approvazione

1. I progetti di intervento di cui al precedente art. 1, sono predisposti a cura della Giunta regionale e approvati dalla stessa, anche separatamente, su proposta dell'assessore alla cultura e informazione, sentita la competente commissione consiliare.

2. I progetti devono indicare gli obiettivi perseguiti, i tempi di attuazione, i soggetti interessati, le modalità organizzative e di finanziamento.

3. Gli interventi previsti nei progetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere coerenti con la programmazione regionale di settore e con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo;

b) essere di rilevanza regionale o che comunque interessino il potenziamento di servizi di interesse regionale;

c) presentare caratteristiche innovative per la esemplarità dell'intervento o per l'utilizzazione di tecnologie avanzate.

4. Ai fini dell'elaborazione e della realizzazione dei progetti, la Giunta regionale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni o disciplinari di incarico, di enti, istituti, organismi specializzati ed esperti.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per il biennio 1989/1990 la spesa per complessive L. 6.000.000.000, di cui 3.000.000.000 per il 1989, per la realizzazione di un intervento straordinario in campo culturale di cui al precedente art. 1.

2. Nel limite della autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Alla determinazione della spesa per l'anno 1990 si provvederà con la legge regionale di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, IV comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L'onere relativo agli interventi di cui al precedente I comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1989/90, parte II «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 2.4.4. «Promozione educativa-culturale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferiti a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

5. Al finanziamento dell'onere di L. 3.000.000.000 per l'anno 1989, si provvede mediante impiego, per pari quota, del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi iscritto al capitolo 5.2.1.2.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1989».

6. In conseguenza delle determinazioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, parte 2, è istituito:

il capitolo 2.4.4.2.2827 «Spese per la realizzazione del programma straordinario 1989-1990 d'interventi in campo culturale» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 22 dicembre 1989

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 15 dicembre 1989 prot. n. 21202/2992).

90R1217

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 80.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8: «Legge forestale regionale» e dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9: «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1976, N. 8 «LEGGE FORESTALE REGIONALE»

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 — Linee di politica forestale regionale — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«La Regione provvede, direttamente o mediante erezione di contributi, all'attuazione di iniziative per l'assistenza tecnica, la commercializzazione dei prodotti silvo-pastorali, la propaganda, la

ricerca e la sperimentazione d'interesse regionale in materia forestale e ad ogni altro intervento volto a realizzare le finalità della presente legge».

2. Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:

«La Regione incentiva le iniziative di lotta fitosanitaria integrata, preferibilmente con metodologie biologiche, sulle colture pioppicole mediante convenzioni o contributi a programmi presentati dalle forme associative di coltuttori.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare l'azienda regionale delle foreste, determinandone le condizioni anche in ordine alla presenza di specifici soggetti pubblici e privati, a costituire o partecipare a società aventi come oggetto sociale la realizzazione e la gestione di programmi ed iniziative per lo sviluppo forestale e vivaistico».

Art. 2.

Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è aggiunto il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis (Enti delegati).

Le funzioni concernenti l'attuazione della presente legge sono delegate, per il territorio di rispettiva competenza, agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, alle comunità montane, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi ed alle Province».

Art. 3.

Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è aggiunto il seguente art. 1-ter:

«Art. 1-ter (Definizione di bosco).

Sono da considerarsi boschi, a tutti gli effetti di legge, i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, con esclusione delle fattispecie previste dal successivo terzo comma e comunque determinati ai sensi del successivo quarto comma».

Sono inoltre considerati boschi i terreni che per cause naturali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale.

Non sono considerati boschi e sono pertanto esclusi dai relativi effetti di legge:

a) gli impianti a rapido accrescimento di cui al successivo art. 23;

b) gli apprezzamenti arborei isolati che pur trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti commi primo e secondo, abbiano una superficie inferiore a 2000 mq, oppure, per qualsiasi superficie, una densità di copertura delle chiome a maturità inferiore al venti per cento, sempre che siano posti a distanza superiore a 100 metri da altri popolamenti boschivi;

c) le pianie sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri;

d) le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani;

e) i terreni destinati ad altra qualità di coltura in cui sia in atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree o arbustive da meno di tre anni.

Per motivate ragioni di ordine ambientale o di protezione del suolo il Consiglio regionale può sottoporre alla disciplina dei boschi, con apposito regolamento, anche i popolamenti di cui al precedente terzo comma».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 2 — Programmi di sistemazione — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Programmi di sistemazione delle aree montane).

La Giunta regionale, al fine di favorire la sistemazione territoriale delle aree bonicate e montane, provvede a finanziare i programmi presentati dalle comunità montane entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente.

I programmi di cui al precedente comma sono redatti in base agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e comprendono i rimboschimenti, i rifolcimenti, i lavori culturali relativi ai boschi esistenti o le eventuali opere accessorie e le opere di viabilità forestale ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 21.

Con le modalità di cui al precedente primo comma la Giunta regionale finanzia i programmi di sistemazione idraulico-agrario-forestale dei territori montani, ad esclusione dei lavori da eseguirsi all'interno dei centri abitati; tali programmi sono proposti dagli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali e dalle Comunità montane.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 3 — Manutenzione e lavori di pronto intervento — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Manutenzione e lavori di pronto intervento).

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, finanzia i programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale presentati dagli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e dalle comunità montane.

La Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma precedente, sentita la commissione consiliare competente, provvede ai lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 e localizzati nei territori montani.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari per fronteggiare:

- situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
- ripristino di sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale;
- interventi in aree montane per il recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 4 — Delega all'esecuzione dei lavori — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Delega all'esecuzione dei lavori).

L'esecuzione delle opere previste dai programmi approvati dalla Regione ai sensi della presente legge è delegata agli enti di cui al precedente art. 1-bis.

Gli enti delegati, ove non dispongano di servizi tecnici, si avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali.

Per i progetti di importo inferiore a lire 500 milioni è richiesto il parere tecnico-amministrativo:

- del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione per gli interventi che riguardano i lavori di forestazione connessi ad opere di consolidamento dei versanti;
- del servizio provinciale del genio civile per gli interventi di sistemazione idraulica.

Per i progetti d'importo compreso tra lire 500 milioni e lire 1.500 milioni è richiesto il parere dei comitati tecnici provinciali per la bonifica iniegrale; per quelli di importo superiore il parere è espresso dalla commissione tecnico-amministrativa regionale.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 — Assistenza, propaganda istruzione e ricerca — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca).

Al fine di orientare e coordinare le attività di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e divulgazione nel settore silvo-pastorale la Regione, avvalendosi anche dell'Azienda regionale delle foreste e in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca:

- provvede all'assistenza tecnica in favore degli enti pubblici e dei privati;
- istituisce e finanzia campi di lavoro, borse di studio e corsi di formazione professionale per il perfezionamento delle scienze e delle tecniche silvo-pastorali;
- promuove iniziative culturali di divulgazione, informazione e propaganda atte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture legnose;
- definisce specifici programmi di ricerca e di sperimentazione nel settore silvo-pastorale, anche mediante l'erogazione di contributi;
- provvede alla redazione ed alla periodica revisione dell'inventario forestale regionale avvalendosi anche dell'azienda regionale delle foreste.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 — Gestione del demanio forestale — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Gestione del demanio regionale).

Il demanio regionale forestale è gestito dall'azienda regionale delle foreste.

L'azienda regionale delle foreste provvede all'ampliamento del demanio forestale regionale mediante acquisti ed espropri, fatti in nome e per conto della Regione, utilizzando gli appositi finanziamenti messi a disposizione dal consiglio regionale.

Gli acquisti e gli espropri di cui al precedente comma sono fatti sulla base di programmi formulati dal consiglio di amministrazione dell'azienda regionale delle foreste, approvati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

L'azienda regionale delle foreste è autorizzata a costituire, in nome e per conto della Regione, servizi attivi e passivi sul demanio forestale regionale, previo parere della Giunta regionale.

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 — Patrimonio forestale degli enti locali — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti comma terzo e quarto:

«La Regione concede contributi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali comprendenti proprietà pubbliche o private, istituiti ai sensi dell'art. 139 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e della relativa normativa di applicazione.

Lo statuto dei consorzi forestali e delle aziende speciali istituiti ai sensi del precedente comma è soggetto all'approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 10.

Modifica all'art. 11 — Progetti esecutivi dei lavori — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato approva i progetti esecutivi delle opere incluse nei programmi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ne determina il finanziamento e dispone il collaudo e la liquidazione dei lavori.

Art. 11.

Modifica all'art. 13 — Occupazione temporanea dei terreni — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Per la relativa procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme del titolo II, Capo I della legge 25 giugno 1865, n. 2359; le attribuzioni ivi conferite al Prefetto sono devolute al Presidente della Giunta regionale e la perizia per la determinazione dell'indennità è effettuata dal servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione competente per territorio».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 15 — Contributi in conto capitale — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Contributi in conto capitale).

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai proprietari o ai possessori di terreni nudi o di boschi radi o degradati che intendano, rispettivamente, rimboschirli, o ricostituirli a bosco; tali contributi sono concessi nella seguente misura:

a) fino al cento per cento agli enti locali, ai consorzi forestali ed agli enti od associazioni gestori di riserve naturali per i terreni di loro proprietà;

b) fino al settanta per cento alle forme associative tra proprietari;

c) fino al cinquanta per cento ai privati singoli.

I contributi sono concessi per superfici minime di 0,5 ettari.

Nel caso di impianti a rapido accrescimento, per la produzione di legname di pregio e per forme di arboricoltura fuori foresta i contributi sono concessi nella seguente misura:

a) fino al sessanta per cento agli enti locali ed alle forme associative tra proprietari;

b) fino al quaranta per cento ai privati singoli;

c) fino al trenta per cento nel caso di impianti a pioppeto.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime di un ettaro.

Sono concessi contributi a favore di enti pubblici per iniziative di silvicoltura o di forestazione in ambiente urbano, comprendenti la realizzazione di nuovi impianti.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi per superfici minime accorpate di 0,5 ettari.

Resta ferma in ogni caso l'applicazione della legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente: «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento» e delle successive modifiche o integrazioni.

Sono inoltre concessi contributi fino ad un massimo di 100 milioni per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno, a favore di enti locali, singoli proprietari, imprese di utilizzazioni boschive iscritte all'albo di cui al successivo art. 22 ed industrie di prima trasformazione ubicate in aree montane.

Tali contributi sono concessi:

a) fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile agli enti locali, ai consorzi forestali, alle cooperative o alle associazioni di proprietari o delle proprietà boschive ed agli enti ed associazioni gestori di riserve naturali per i terreni di loro proprietà;

b) fino ad un massimo del trenta per cento ai singoli proprietari o alle imprese di utilizzazione boschiva;

c) fino ad un massimo del venticinque per cento alle industrie di prima trasformazione ubicate in aree montane».

Art. 13.

Modifica all'art. 16 — Manutenzione dei terreni rimboschiti — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«1) divieto di trasformare a ceduo i rimboschimenti destinati, nell'atto di concessione del contributo, ad alto fusto, salva deroga su autorizzazione del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione quando ricorrano particolari esigenze di conservazione del suolo».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 18 — Norme procedurali — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 18 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Norme procedurali).

La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente, delibera il riparto dei fondi destinati alla concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 15.

I contributi di cui al precedente comma sono ripartiti fra gli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente primo comma sono presentate, entro il 31 marzo di ogni anno, agli enti delegati che provvedono alla relativa istruttoria tecnica, alla compilazione delle graduatorie ed alla concessione dei contributi.

All'istruttoria tecnica relativa alle iniziative dirette degli enti delegati provvede il servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

Il Presidente dell'ente delegato comunica agli interessati l'ammissione al finanziamento indicando contestualmente i termini entro i quali debbono essere presentati i singoli progetti esecutivi e la documentazione da produrre.

Con il successivo provvedimento di concessione, emanato dal Presidente dell'ente delegato, viene approvato il progetto, determinata la spesa e la misura del contributo; nel medesimo provvedimento sono altresì fissati i termini massimi di esecuzione dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi.

Dopo l'approvazione della graduatoria e prima della emanazione del provvedimento di concessione, gli interessati, sotto la propria responsabilità e mediante preavviso di almeno sessanta giorni, con contemporanea presentazione del progetto esecutivo all'ente delegato, possono dare inizio ai lavori senza che ciò implichi alcun obbligo di finanziamento.

Qualora le caratteristiche delle opere e degli acquisti di cui al comma precedente risultino difformi da quelle stabilite nel successivo provvedimento di concessione, i titolari delle opere stesse, che non provvedano a modificarle o ad integrarle a loro spese, decidono dal beneficio.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 19 — Piani pluriennali di assessment e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 19 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Piani pluriennali di assessment e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali).

Gli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis sono tenuti alla compilazione ed alla revisione periodica dei piani pluriennali di assessment delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di diritto pubblico e degli enti morali nonché dei piani generali di indirizzo forestale.

Tali piani devono altresì contenere la regolamentazione degli eventuali usi civici.

I privati, singoli ed associati, proprietari di boschi, possono chiedere che i medesimi siano inclusi nei piani di cui al precedente primo comma, assoggettandosi a tutti i conseguenti obblighi.

Nei territori boscati compresi nei parchi regionali e nelle riserve naturali le proprietà private possono essere incluse d'ufficio nei piani di assessment.

La Regione assume a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani di assessment e delle pianificazioni generali d'indirizzo forestale, sulla base dei relativi preventivi.

I piani di assessment, le cui direttive sostituiscono a tutti gli effetti le normative e le prescrizioni generali in vigore, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva competente.

* Per la redazione dei piani di assetamento e dei piani generali di indirizzo di cui ai commi precedenti gli enti locali possono avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste.

I piani di assetamento, ad esclusione dei casi previsti dal precedente quarto comma, debbono prevedere l'obbligo del proprietario ad accantonare fino al venti per cento delle entrate derivanti dai tagli boschivi, da destinarsi all'esecuzione di miglioramenti culturali dei boschi stessi.

L'importo delle somme così accantonate è comunicato al settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, che ne determina, d'intesa con gli enti locali ed i proprietari, le modalità tecniche di utilizzazione.

L'attuazione dei piani di cui al precedente primo comma è affidata ai singoli proprietari dei terreni inclusi nei piani medesimi.

Le direttive tecniche contenute nei piani di assetamento scanditi rimangono comunque valide fino alla revisione degli stessi.

È istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale con il contributo tecnico dell'Azienda regionale delle foreste un ufficio particolareggiato dei piani di assetamento e di indirizzo di cui al precedente primo comma.

Art. 16.

Modifiche all'art. 22 — Utilizzazione dei boschi compresi nei piani di assetamento — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Fino a quando non saranno approvati i piani di cui al primo comma del precedente articolo 19, le utilizzazioni dei boschi di proprietà pubblica devono essere autorizzate, sulla base della media annuale delle riprese dell'ultimo decennio, dagli enti delegati di cui al precedente articolo 1-bis, previo parere del servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione.»

2. Dopo il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:

«È istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale l'Albo regionale delle imprese boschive abilitate ad effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà della Regione, dei Comuni e degli altri enti pubblici.»

È istituito presso il settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale, con la collaborazione dell'Azienda regionale delle foreste, l'osservatorio regionale del legno con compiti di indirizzo, coordinamento e divulgazione delle problematiche connesse alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego della materia prima legno.»

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 23 — Taglio dei boschi — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *Taglio dei boschi.* — Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi deve farne preventiva denuncia agli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis, l'ente competente: trasmette sollecitamente copia della denuncia agli organi del Corpo forestale dello Stato, per l'espletamento dei compiti di polizia forestale ed invia semestralmente al settore agricoltura e foreste della Giunta Regionale un resoconto dettagliato.

Le autorizzazioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono rilasciate, secondo quanto è disposto dall'ordinamento in vigore, per i territori di rispettiva competenza dai Presidenti degli enti delegati, previo parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

Le norme del presente articolo non si applicano alle colture a rapido accrescimento.

Sono definite colture a rapido accrescimento gli impianti di origine esclusivamente artificiale, piantumati su terreni precedentemente non boscati, con turno inferiore a 50 anni, soggetti a lavorazioni annuali o

periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva od arborea invadente, entro un massimo del venti per cento della superficie complessiva dell'impianto, e che non diano luogo, per motivi di ordine biologico ed ecologico, ad apprezzabile rinnovazione naturale della specie coltivata.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 24 — Taglio dei boschi d'alto fusto — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 24 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *Taglio dei boschi d'alto fusto.* — Sono vietati i tagli a raso dei boschi d'alto fusto, ovunque ubicati.

Eventuali deroghe al divieto di cui al comma precedente sono autorizzate nei seguenti casi:

- 1) attacchi parassitari, incendi boschivi e interventi di ricostituzione in genere;
- 2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di telefonia, piste ciclistiche, cave o strade;
- 3) opere di pubblica utilità.

Tale autorizzazione, che conterrà le disposizioni riguardanti il ripristino e la sistemazione dei terreni interessati, è rilasciata, per i territori di rispettiva competenza, dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis, sentito il parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

Sono consentiti i tagli di cui al primo comma qualora siano previsti nei piani di assetamento di cui al precedente art. 19.»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 25 — Terreni soggetti a vincolo idrogeologico — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *Terreni soggetti a vincolo idrogeologico.* — Sono a quando non sarà data attuazione alla legge regionale 1° giugno 1988, n. 33 «Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico» qualsiasi attività che comunque comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3367.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis, previo parere del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione.

Il parere di cui al comma precedente è vincolante, se negativo, fino a quando nel territorio interessato non saranno in vigore i piani urbanistici e territoriali degli enti delegati.

Qualora l'intervento non comporti necessità di disboscamento, le funzioni relative alle istruttorie tecniche ed alle autorizzazioni di cui al precedente primo comma sono delegate ai Comuni nei seguenti casi:

- a) interventi su edifici già esistenti per ampliamenti non superiori ai 200 mq;
- b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
- c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato, linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw, linee di telecomunicazione e reti locali di distribuzione di gas;
- d) interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 50 mc.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la tesoreria dell'ente competente di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori: tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.»

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 26 — Limiti di transito — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *Limiti di transito.* — È vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21, nonché in quelli di carattere silvo-pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri.

È altresì vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della Regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli.

I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambienti interessati, compreso l'eventuale versamento di un deposito cauzionale.

I Comuni provvedono a segnalare opportunamente i divieti di transito sulle strade di carattere silvo-pastorale.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 27 — Sanzioni — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *Sanzioni.* — Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla Regione, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra il doppio e il quadruplo dell'entità del danno comune cagionato all'ambiente boschivo, o quanto meno compresa fra il doppio e il quadruplo del valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme vigenti.

La sanzione è irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale» modificata e integrata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27.

Per le violazioni accertate dagli agenti forestali nonché dagli organi locali di polizia urbana e rurale, del disposto del precedente art. 25 e del divieto di apertura di strade in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 20.000.000; successivamente all'entrata in vigore delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al precedente primo comma si applicherà una sanzione amministrativa proporzionale al danno cagionato al territorio così come determinato a norma di dette prescrizioni.

L'autore delle violazioni di cui al comma precedente è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Ferma restando, per quanto riguarda il divieto di transito previsto al primo comma del precedente art. 26, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, per la violazione della disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

Le sanzioni sono irrogate dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1-bis, i quali, concensualmente al provvedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni tecniche, emanano l'ordine di ripristino entro i termini e con le modalità di volta in volta stabilite.

Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il Presidente dell'ente delegato, previa diffida dell'interessato, dispone l'esecuzione a spesa del trasgressore.

Le somme dovute, detratto l'ammontare della cauzione di cui al quinto comma del precedente art. 25, saranno riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e inoltrate dagli enti delegati.»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 31 — Applicabilità di altre norme — della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

1. L'art. 31 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 *Competenze della Regione.* — Tutte le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» ivi comprese quelle già spettanti alle camere di commercio sono esercitate dalla Regione.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla normativa statale in materia forestale, ferma restando la competenza dei corrispondenti organi regionali.»

TITOLO II

MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1977, N. 9 «TUTELA DELLA VEGETAZIONE NEI PARCHI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE».

Art. 23.

Modifica dell'art. 4 — Tagli dei boschi — della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9

1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Le piante d'alto fusto che si intendono abbattere e le matricine da riservare dovranno essere preventivamente contrassegnate a cura dell'ente gestore del parco e della riserva naturale.»

TITOLO III

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la concessione di contributi di parte corrente di lire 944.000.000 per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dal precedente art. 9.

2. È altresì autorizzata per l'esercizio finanziario 1989, la concessione di contributi in capitale di:

a) lire 1.232.000.000 per iniziative di silvicoltura e di forestazione in ambiente urbano di cui al quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12;

b) lire 2.000.000.000 per l'acquisto di mezzi ed attrezzature forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno di cui all'ottavo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12;

c) lire 720.000.000 per il rimboscimento e la ricostituzione boschiva di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12.

3. All'onere complessivo di lire 4.896.000.000 previsto dai precedenti commi, si provvede, per lire 3.133.000.000, mediante utilizzo delle assegnazioni statali, per l'esercizio finanziario 1989, per l'attuazione del piano forestale nazionale 1986-1990 e, per la restante parte, pari a lire 1.763.000.000, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento del piano forestale regionale derivante da assegnazioni statali vincolate» iscritto al cap. 5.2.2.2758 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

4. Con successivo provvedimento di legge si provvederà alle autorizzazioni di spesa degli interventi previsti dagli artt. 1, quinto comma, 6 e 9 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come rispettivamente modificati e sostituiti dai precedenti artt. 1, 7 e 8.

5. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese di parte II del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 25.

Norme transitorie

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana apposita normativa riguardante l'istituzione dell'albo delle imprese boschive di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come modificato dal precedente art. 16.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione; nel frattempo le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore nelle singole Province ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 si applicano a tutto il territorio boscato delle Province stesse.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono alla segnalazione dei divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 20.

Art. 26.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 17 (Pascoli montani e agriturismo) della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

2. È abrogata la legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, concernente: «Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8».

3. Sono abrogati i commi primo, quinto, sesto e settimo dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73 concernente: «Rifinanziamento e modifica di leggi regionali e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978».

4. È abrogato l'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73.

5. È abrogato l'art. 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, concernente: «Rifinanziamento e modifiche di Leggi Regionali: variazioni al bilancio pluriennale 1979-1981 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - I provvedimento».

6. Sono abrogate le lettere e) e g) dell'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, concernente: «Variazioni al bilancio pluriennale 1984-86 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - IV provvedimento».

7. È abrogata la lettera f) dell'art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 concernente: «Assiamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83».

8. Sono abrogati i commi quinto e sesto dell'art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68.

9. È abrogato il primo comma dell'art. 33 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 48, concernente: «Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 con modifiche di leggi regionali - I provvedimento».

La presente legge Regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 22 dicembre 1989.

GIOVENZANA

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989 e vista dal Commissario del Governo con nota del 15 dicembre 1989 prot. n. 22502/2993)

90R1218

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 36.

Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, allo scopo di garantire al paziente affetto da fibrosi cistica e/o da epilessia un'assistenza ottimale, organizzata in relazione ai particolari bisogni terapeutici, disciplina forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, nel quadro di una loro più adeguata assistenza e per assicurare un migliore recupero sociale degli stessi.

Art. 2.

Centri di riferimento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione istituisce «Centri di riferimento» mediante i quali possa essere assicurato un trattamento specifico profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, in collaborazione con le associazioni di volontariato e dei familiari.

Art. 3.

Compiti del «Centro di riferimento»

1. Il Centro di riferimento, struttura sanitaria aperta a dimensione regionale, altamente specializzata per l'assistenza ai soggetti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture diagnostiche e curative delle unità sanitarie locali, in una prassi di continuo scambio operativo e culturale, svolge i seguenti compiti:

1) collabora attivamente con il medico curante di ogni singolo paziente ammesso al controllo e cura l'aggiornamento professionale del medesimo;

2) informa il gruppo familiare del paziente sulle caratteristiche generali della malattia e sugli interventi di ordine assistenziale;

3) propone, e ove è necessario segue, per ogni singolo paziente il programma assistenziale individualizzato in sede diagnostica per gli opportuni interventi;

4) svolge compiti di consulenza nei confronti delle unità sanitarie locali che ne fanno richiesta, mettendo a loro disposizione le specifiche competenze specialistiche;

5) promuove l'erogazione dell'assistenza sociale e psicologica di cui il paziente ed i familiari abbisognano, contattando i settori della unità sanitaria locale competente per territorio anche ai fini della fornitura di apparecchi e presidi di terapia a domicilio, nonché l'erogazione dell'assistenza infermieristica e di aiuto domestico, ove occorrono;

6) cura l'informazione ed il consiglio genetico attraverso i consultori familiari sui rischi che la gravidanza comporta.

Art. 4.

Coordinamento dei centri di riferimento

1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consultiva permanente, ad affidare all'Istituto di clinica pediatrica dell'Università «La Sapienza» di Roma la direzione ed il coordinamento delle attività del centro di riferimento per la cura della fibrosi cistica ed alla V clinica neurologica della medesima università la direzione ed il coordinamento delle attività del «Centro di riferimento» per la cura dell'epilessia di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale ed in sede di prima applicazione delle finalità della presente legge, le somme previste nel successivo articolo 6, relativo al finanziamento, vengono assegnate alle associazioni di volontariato e dei familiari dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia, che non perseguono scopi di lucro, di seguito specificate:

- a) associazione laziale fibrosi cistica con sede in Villa Adriana - Tivoli (Roma), via Lago di Paola n. 4;
b) fondazione per le ricerche sull'epilessia con sede in Roma, via Margutta n. 51/A.

2. Le associazioni hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti.

Art. 6.

Finanziamento

1. La spesa complessiva di L. 1.500 milioni rientra al capitolo n. 13010 del bilancio 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 3 aprile 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1990.

90R0784

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 37.

Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonché alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione esercita le funzioni di propria competenza in materia di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sulla regolarità e sulla efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone di interesse regionale attivati nel territorio del Lazio nonché sull'andamento e sui risultati della loro gestione, in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Contenuti dell'attività di ispezione

1. L'assessorato regionale trasporti, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione nel settore dei pubblici servizi di trasporto di persone e per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo, svolge l'attività ispettiva nei confronti dei soggetti esercenti i servizi medesimi mediante un apposito servizio.

2. Fatta salva l'ordinaria attività di vigilanza e controllo che deve essere effettuata, nell'ambito delle rispettive competenze, dai settori preposti alle funzioni regionali nella materia dei trasporti, l'attività di cui al precedente comma si indirizza al funzionamento del sistema dei trasporti sottoposti alla potestà regionale ed alla attività dei soggetti pubblici e privati che li svolgono.

Esso si esercita con carattere tipicamente ispettivo e, normalmente, mediante azioni ed indagini dirette ad accertamenti specifici.

3. L'attività ispettiva è attuata nel rispetto delle disposizioni in proposito recate dalle norme statali e regionali ed ha per oggetto particolari verifiche e controlli finalizzati all'accertamento:

a) dell'ordinato svolgimento, della efficienza e della economicità dell'esercizio e delle gestioni dei servizi pubblici di trasporto di persone di competenza regionale, e locale;

b) dell'osservanza, da parte dei soggetti esercenti, sia delle prescrizioni di cui ai provvedimenti di concessione, di affidamento o di autorizzazione, sia delle direttive e degli indirizzi definiti dalla Regione, in riferimento alla organizzazione dei servizi stessi e delle relative reti, sia, infine, degli obblighi tariffari previsti;

c) della regolarità e tempestività nella esecuzione dei programmi di investimenti nel settore, assistiti dal contributo finanziario della Regione;

d) dell'osservanza, da parte dei soggetti esercenti, delle disposizioni afferenti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dai soggetti medesimi;

e) di ogni irregolarità comunque connessa con l'esercizio dei servizi.

4. L'attività ispettiva può essere estesa anche alle attribuzioni regionali in materia di trasporto merci.

Art. 3.

Strutture regionali preposte all'attività ispettiva

1. Per lo svolgimento dell'attività ispettiva indicata al precedente articolo 2 è istituito, nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione regionale, apposito settore denominato: «Servizio ispettivo per il comparto dei pubblici trasporti di persone di interesse regionale e locale». Detto settore assume il numero 49-bis nella articolazione delle attuali strutture organizzative regionali ed è integrato nelle strutture dell'assessorato regionale trasporti.

2. È conseguentemente così integrata la tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36:

«49-bis) settore: Servizio ispettivo per il comparto dei pubblici trasporti di persone di interesse regionale e locale.

Provvede:

a) a realizzare programmi ispettivi e di verifica in ordine all'andamento dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone di competenza regionale e comunale nonché in merito alla gestione degli enti, aziende ed imprese esercenti i servizi medesimi;

b) a svolgere attività ispettiva sui predetti servizi;

c) a compiere accertamenti sull'osservanza delle direttive, dei vincoli e degli indirizzi definiti dalla Regione;

d) a svolgere indagini in ordine all'efficienza dei servizi nonché in merito alla economicità, all'efficienza ed alla funzionalità della gestione da parte degli enti, aziende ed imprese.

Uffici:

1. segreteria organizzativa di supporto».

3. Ferma restando la dotazione organica prevista dall'articolo 42 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, per l'esplicamento della predetta attività ispettiva sono, altresì, istituite, nell'ambito dell'assessorato regionale trasporti ed ai sensi dell'articolo 4 della richiamata legge regionale n. 36 del 1985, numero tre posizioni di studio da attribuire a funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale. A tal riguardo, la tabella «E» allegata alla stessa legge regionale n. 36 del 1985 è integrata, per quanto attiene alle posizioni di studio attribuite alla Giunta regionale, con le seguenti:

«15-bis) Ispettivo tecnico-economico-finanziario-amministrativo del comparto dei servizi pubblici di trasporto:

3 posizioni.

L'attività di studio, ricerca ed elaborazione complessiva, in collaborazione con le strutture regionali, volta alla realizzazione di specifici interventi di alta ispezione sia in ordine all'andamento dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto sia in merito alla gestione degli enti, aziende ed imprese esercenti i servizi stessi, sia, infine all'attuazione dei programmi di investimenti.

4. E conseguentemente ridotto da 26 a 23 il numero delle posizioni di studio individuato al punto 16) della richiamata tabella «E» allegata alla legge regionale n. 36 del 1985.

5. Alla dotazione organica del settore si provvederà con gli appositi provvedimenti in corso di elaborazione aventi ad oggetto la revisione dell'organico regionale.

6. Per l'applicazione alle funzioni ispettive saranno individuati appositi profili professionali, ai quali si provvederà con i relativi provvedimenti in corso di elaborazione.

7. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente quinto e sesto comma, al settore sarà transitoriamente applicato il personale individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui, comunque, dovranno far parte tre funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale.

8. F. altresì, intitolata ed individuata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, apposita posizione per la supervisione di compiti ispettivi di controllo di cui al presente legge, da attribuire a funzionario della prima qualifica funzionale dirigenziale.

9. F. altresì, lo status o termine di cui al precedente quinto e sesto comma, ove non si disponga nei ruoli dell'amministrazione regionale di personale avente i requisiti professionali necessari per lo svolgimento della funzione ispettiva, sia il comandante in servizio presso il settore, col consenso delle rispettive amministrazioni, personale specializzato proveniente dalle amministrazioni statali che esercitano la vigilanza sulle materie dei trasporti e dei relativi finanziamenti, da ruoli di comuni ed altri enti o locali o loro consorzi già applicati alla materia del trasporto e di cui o aziende pubbliche operanti nel settore dei trasporti.

Art. 4

Esercizio dell'attività ispettiva

1. Il funzionario che presta dell'ispezione redige apposita relazione nella quale viene descritta l'attività svolta, vengono riferiti gli accertamenti compiuti e vengono evidenziati le risultanze dell'ispezione con specifico riferimento alle irregolarità, alle infrazioni ed ai ritardi accertati e relativi e con l'individuazione delle norme violate e dei provvedimenti eventualmente applicabili. Le relazioni sono trasmesse ai settori interessati.

2. Ove ne ricorrano i presupposti, è fatto obbligo al funzionario regionale di inoltrare all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile nonché ai competenti Ministeri ed uffici provinciali del lavoro rapporti in merito alle predette irregolarità, infrazioni e ritardi, ferma restando la facoltà dell'amministrazione regionale di adottare, nei confronti dell'esercente il servizio, i provvedimenti cautelari o definitivi previsti dalla legge 28 settembre 1939, n. 1812 e successive integrazioni e modificazioni nonché dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e 22 settembre 1982, n. 45 e successive integrazioni e modificazioni, sia come pure di applicare, a carico dello stesso esercente, le prescritte sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Nello svolgimento della attività ispettiva, il funzionario regionale addetto si avvale della collaborazione degli altri settori ed uffici dell'assessorato regionale di trasporti.

4. Il penultimo e ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

«I funzionari regionali hanno facoltà di chiedere in visione o di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'esercente relativi alla gestione del servizio, alla attuazione degli investimenti realizzati con il concorso finanziario della Regione ed ai rapporti di lavoro del personale dipendente ed hanno, inoltre, libero accesso sulle vetture e libero accesso nelle stazioni, nelle officine e negli uffici, previa esibizione di tessera di riconoscimento rilasciata dall'assessore regionale ai trasporti. L'esercente ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'amministrazione regionale e di fornire all'autorità ispettiva e di vigilanza tutti i documenti e gli elementi concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti l'impiego del proprio compito».

Art. 5

Sanzioni

1. Fermo restando il potere di prevenzione e di accertamento delle infrazioni spettante agli organi di polizia statale e comunale, è data facoltà al Presidente della Giunta regionale di conferire ai soggetti incaricati di funzioni ispettive ai sensi della presente legge il potere di accertamento delle violazioni di norme concernenti la materia dei trasporti che prevedano la irrogazione di sanzioni amministrative.

2. In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni accertate dai funzionari regionali ai sensi del precedente comma, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto ovvero, per delega dall'assessore regionale ai trasporti.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti primo e secondo comma trovano applicazione le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, in quanto applicabili.

4. Le somme introitate a titolo di sanzione potranno essere utilizzate dalla Regione per il finanziamento di programmi attinenti alla materia del trasporto pubblico locale di persone con le modalità previste dalla vigente normativa statale e regionale. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, il complessivo importo pari alle entrate di cui al precedente primo comma sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: «Finanziamento di programmi relativi al trasporto pubblico locale di persone».

Art. 6

Mezzi strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività ispettiva

1. Per l'acquisto dei mezzi strumentali, macchine e veicoli, necessari per l'espletamento dell'attività ispettiva di cui alla presente legge provvederà la Giunta regionale, con l'osservanza dei principi vigenti in materia di contabilità pubblica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 3 aprile 1990

LANDI

Il testo del *Comunicato del Governo* è stato apposto il 24 marzo 1990.

90R0785

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1990, n. 38

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazioneistica dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il controllo sugli atti di cui al precedente comma è esercitato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi».

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, le associazioni di produttori ortofrutticoli, aventi sede legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1036/72 e della legge 27 luglio 1967, n. 622 ed iscritte all'albo nazionale a cura del Ministero dell'Agricoltura e foreste, sono ammesse a fruire esclusivamente dei benefici per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 3 aprile 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1990.

90R0786

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 39.

Norme per il potenziamento degli aeroclub.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub laziali che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica, di volo a motore od a vela, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

Art. 2.

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammmodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

Art. 3.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sport turismo, assegna in quote uguali agli aeroclub esistenti nel Lazio e che abbiano, nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, presentato domanda, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. In via transitoria, per il contributo afferente l'esercizio 1989, la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorato competente in materia di sport e turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è stanziata per l'esercizio 1990 la somma di L. 1.000 milioni che sono imputati al capitolo di nuova istituzione n. 17151 denominato: «Contributo agli aeroclub laziali» del bilancio di previsione 1990.

2. A copertura dell'importo di L. 1.000 milioni di cui ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera e) del bilancio regionale 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 aprile 1990.

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 marzo 1990.

90R0787

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 40.

Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale

1. Al fine di pervenire alla istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto regionale di studi e ricerche per la

programmazione economica del Lazio, con istituti, enti ed organismi di ricerca, anche a livello universitario. La convenzione deve prevedere, tra l'altro, una fase di studio preliminare e di redazione del progetto di fattibilità, con un primo programma sperimentale e la conseguente verifica della sua attuazione prima del passaggio alla fase operativa di costituzione dell'osservatorio.

Art. 2.

Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio

1. La Regione può concedere contributi finanziari in conto capitale per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio in funzione sia della più opportuna delimitazione delle zone di recupero sia della redazione dei piani di recupero nonché della definizione di programmi organici di intervento sul patrimonio esistente o di programmi edilizi ed urbanistici integrati.

2. I contributi possono essere concessi a comuni, e I.A.C.P. (Istituti autonomi case popolari), nonché ad istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta necessaria e congrua, secondo criteri e modalità che saranno determinati dalla Giunta regionale, la quale provvede a localizzare i fondi disponibili, a stabilire la destinazione ed individuare i soggetti beneficiari tenendo conto da una parte della rilevanza socio-culturale-insalubrità delle singole situazioni territoriali da recuperare e dall'altra di concrete previsioni di realizzabilità degli interventi di recupero.

Art. 3.

Recupero di aree di particolare rilevanza

1. Con i contributi previsti dal precedente articolo 2 la Regione, in casi di particolare rilevanza, anche su richiesta di privati, può affidare direttamente ad enti, istituti, organismi di studio ed a professionisti di provata esperienza e capacità, l'incarico di svolgere analisi e studi delle situazioni di degrado con la redazione anche di progetti di fattibilità degli interventi di recupero.

2. L'attuazione dei suddetti progetti è prioritariamente considerata in sede di programmazione regionale sia di utilizzo dei finanziamenti statali che di quelli della Regione, ivi comprese le agevolazioni previste al successivo articolo 4.

3. Lo studio e la redazione del progetto sono affidate dalla Giunta regionale che, nell'individuare la localizzazione determina criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'incarico nonché il compenso da corrispondere.

Art. 4.

A agevolazioni regionali per il recupero

1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di programmi organici di intervento o di programmi integrati di recupero urbanistico-edilizio, la Regione può concedere contributi in conto interesse o in conto capitale destinati prioritariamente alla esecuzione di interventi di recupero primario e urbano di base, comprese le spese per rilievi e indagini preliminari, progettazioni ed oneri riflessi.

2. Per le finalità del presente articolo, per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche simica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni ed interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale e le coperture, nonché le parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti e quant'altro occorre per adeguare l'edificio alle vigenti norme in materia di sicurezza e agibilità. Per recupero urbano di base si intende il complesso di interventi rivolti ad integrare e/o modificare, anche attraverso un insieme sistematico di opere, le urbanizzazioni strettamente connesse con gli insediamenti residenziali al fine di migliorarne la qualità complessiva garantendo nel contempo la stabilità dei terreni.

3. I programmi organici di intervento devono prevedere il completo recupero di organismi edilizi complessi plurifamiliari o di più vaste porzioni di aree urbane edificate. I programmi integrati di recupero

devono riguardare il completo recupero edilizio ed urbanistico di significative porzioni di aree urbane e di complessi edifici, qualunque ne sia la destinazione, tenendo altresì alla riqualificazione urbanistica ed ambientale. L'integrazione dei programmi e rappresentata dalla compresenza alternativa o integrata di tipi di intervento (nuove costruzioni, recupero, acquisto, servizi), di operatori diversi, di forme di finanziamento diverso. Nei programmi integrati possono essere compresi interventi di recupero urbano di base.

Art. 5.

Approvazione dei programmi di recupero

1. I comuni, gli I.A.C.P., gli enti pubblici e privati, le cooperative di abitazione, le imprese ed i singoli privati, anche riuniti in condominio o altre forme associative, nonché i loro consorzi, possono sottoporre alla Regione programmi organici o progetti integrati di recupero edilizio-urbanistico per la concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalle vigenti normative, secondo modalità e tempi determinati dalla Giunta regionale. I programmi ed i progetti possono altresì riguardare l'attuazione di piani di recupero regolarmente approvati dai comuni.

2. La Giunta regionale, verificata la corrispondenza delle richieste ai requisiti ed alle finalità della presente legge, nei limiti delle somme comunque disponibili, individua i programmi ed i progetti ammissibili a finanziamento, dando in ogni caso la priorità a quelli per i quali sono stati concessi i contributi contemplati ai precedenti articoli 2 e 3 o che abbiano a riguardare l'attuazione di piani di recupero la cui redazione sia stata finanziata dalla Regione.

3. L'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi organici o dei progetti integrati comporta, ove necessario e nell'osservanza delle norme di legge in materia, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli interventi previsti nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori; comporta altresì l'automatica inclusione delle previsioni nel programma pluriennale di attuazione e l'applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Qualora i programmi od i progetti suddetti richiedano varianti allo strumento urbanistico vigente, gli stessi possono essere ammessi a finanziamento soltanto dopo l'intervenuta approvazione comunale della variante; peraltro l'adozione da parte del comune del programma o progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici attuativi ed ai regolamenti edilizi, se a questi non conforme, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. I comuni e, ove occorra, la Regione adottano con carattere di priorità i provvedimenti di competenza in ordine alla variante allo strumento urbanistico.

Art. 6.

Attuazione dei programmi di recupero

1. Gli interventi compresi nei programmi organici o nei progetti integrati possono fruire, ove consentito, dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, dei contributi contemplati dalla presente legge nonché di quelli ulteriori provvidenze finanziarie disponibili da parte della Regione qualora rientrano nelle previsioni delle stesse.

2. I contributi disposti dal precedente articolo 4 sono destinati prioritariamente a completare il finanziamento di programmi e di progetti ed in particolare a consentire l'esecuzione di interventi che non è possibile diversamente finanziare. Essi pertanto possono interessare immobili sia a destinazione residenziale sia a destinazione extra residenziale nonché opere e lavori strettamente finalizzati e funzionali al recupero urbanistico. Le condizioni ed i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire dei suddetti contributi sono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Per la concessione dei contributi regionali in conto interessi previsti al precedente articolo 4 e dei relativi mutui si applicano le disposizioni vigenti per i mutui agevolati della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge. Il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento, e quindi la misura del contributo

regionale, è quello previsto in corrispondenza della terza fascia reddituale dalla deliberazione C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per i mutui agevolati della suddetta legge n. 457. Per la garanzia regionale sui mutui concessi si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58.

Art. 7.

Attuazione di programmi regionali di edilizia agevolata-convenzionata

1. I contributi stanziati al capitolo n. 08020 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58, e quelli che verranno stanziati ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, sono concessi secondo la normativa vigente per i mutui agevolati della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e per un numero di semestralità corrispondente a quello di ammortamento dei suddetti mutui agevolati e comunque non superiore a 30 semestralità.

2. I contributi regionali sono prioritariamente destinati alla realizzazione delle abitazioni a cura degli operatori di cui alle delibere regionali 3 agosto 1988, n. 7335 e n. 7336.

3. I contributi regionali sono erogati direttamente agli istituti di credito mutuanti secondo quanto previsto dalla suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457 e relative disposizioni attuative, ai sensi delle quali vengono concessi i mutui. Il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento e quindi la misura del contributo regionale, è quello previsto in corrispondenza della terza fascia reddituale dalla deliberazione C.I.P.E. per i mutui agevolati della suddetta legge n. 457.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle deliberazioni indicate al precedente secondo comma possono trovare applicazione le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 58.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa complessiva di L. 200 milioni.

2. La spesa indicata al precedente comma sarà iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990:

a) quanto a L. 50 milioni, al capitolo n. 08015 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'osservatorio del sistema abitativo laziale»;

b) quanto a L. 100 milioni al capitolo n. 08018 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Contributi per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio e la redazione di progetti di fattibilità di interventi di recupero»;

c) quanto a L. 50 milioni al capitolo n. 08019 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Contributi per la realizzazione di interventi di recupero edilizio-urbanistico».

3. Alla suddetta complessiva spesa di L. 200 milioni si fa fronte riducendo di eguale importo lo stanziamento del capitolo n. 31001 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990.

4. Alla determinazione degli stanziamenti a carico degli esercizi successivi al 1990 si provvederà con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 10 aprile 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 marzo 1990.

90R0788

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 41.

Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 9 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. La presente legge approva, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge-quadro sul pubblico impiego» la disciplina concernente il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, contenuta nell'accordo riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

2. La presente legge si applica al personale dipendente dalla Regione e dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti, compreso quindi il personale dipendente dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (Z.I.R.).

3. Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

SEZIONE I

Art. 2.

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, gli enti destinatari della presente legge assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di medie e grande dimensione che non ne siano provvisti, di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo — finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche adottando le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone con autonomie motorie ridotte (handicap);

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed, in proseguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

SEZIONE II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e nell'ambito delle competenze della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, i servizi da considerare essenziali sono i seguenti:

- igiene, sanità ed attività assistenziali;
- attività di tutela della sicurezza pubblica;
- produzione e distribuzione di beni di prima necessità;

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

b) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

c) il servizio acqua, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;

d) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alla lettera d) sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'articolo 3 saranno individuate per le diverse qualifiche e professionalità adette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, apposite contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, devono, comunque, essere assicurati i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, con provvedimento dell'assessore al personale su proposta di quello o di quelli preposti ai servizi ritenuti essenziali, vengono individuati in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero — cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Per gli enti subregionali destinatari della presente legge il provvedimento di cui al comma precedente è adottato dall'organo competente secondo i rispettivi Regolamenti.

6. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo articolo, a decorrere dal 1° luglio 1990, è costituito, presso ciascun ente destinatario della presente legge, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di settanta ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifica dirigenziale;

b) da una somma pari al corrispettivo di ventimicque ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifica dirigenziale;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'articolo 56 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, incrementata di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla correzione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli enti per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integro, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, da una quota del 50% dell'economia di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e quelle destinate al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

Art. 6.

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di efficienza dei servizi, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, prevedendo peraltro possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalità di cui al successivo articolo 40;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessario per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi *à tantum* ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 5, le necessarie modifiche tecniche al bilancio dei singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al citato articolo 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 per cento del monte salari.

6. I provvedimenti relativi alla determinazione dei criteri, delle modalità e della periodicità dell'erogazione nonché quelli relativi all'erogazione dei compensi sono adottati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale per il personale in servizio presso le rispettive strutture.

7. La spesa relativa ai compensi per il personale del Consiglio graverà sull'apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio stesso relativo alle spese per il personale che sarà all'opere integrato da una somma determinata d'intesa con l'ufficio di Presidenza.

Capo IV

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti destinatari delle norme della presente legge hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuno degli enti destinatari della presente legge hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali, concordati con l'amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede, senza oneri a carico dell'amministrazione, per 12 ore annue *pro-capite* senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti delle amministrazioni destinarie della presente legge che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, nei limiti e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo relativo al triennio 1988-1990 concernente il personale degli enti locali, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli enti destinatari della presente legge sono presentate alla conferenza dei presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dall'ente interessato e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla conferenza dei presidenti delle regioni.

Art. 10.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricollegate relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa, ai sensi del precedente articolo 9, può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi primo, terzo e quarto della legge regionale del 21 aprile 1988, n. 24, prescindendo dalla apicalità del posto.

Art. 11.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'articolo 7 possono fruirci, per l'esplicitamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali spettano salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3.

Art. 12.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito di ciascun anno destinatario delle norme della presente legge il monte orario è assunto complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 e determinato in ragione di tre ore per dipendenti in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al terzo comma dell'articolo 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affiliazione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affigere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio delle loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'esplicitamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 17.

Referendum

1. Gli enti destinatari delle norme della presente legge devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. Gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previa osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando esplicano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti interessati adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, nonché alla conferenza dei presidenti delle regioni il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

Tipo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b) per l'opera di intervento svolto dalla squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfetario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Mobilità

1. Al personale destinatario delle norme della presente legge trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso *una tantum* a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

- qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000;
- qualifica funzionale VII L. 3.000.000;
- qualifica funzionale VI L. 2.500.000;
- qualifica funzionale V e inferiori L. 2.000.000.

2. Al personale, trasferito dalla Regione agli enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, è corrisposto un compenso *una tantum* di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli enti destinatari delle norme della presente legge sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titoli di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 4, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 25.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto

terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'ente dispone l'accettamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Gli enti, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'articolo 26 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, per il personale dipendente dagli enti destinatari della presente legge, è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 1 del citato articolo 26 deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisa una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) le amministrazioni devono prevedere visite mediche, con cadenza quadrimestrale, per gli addetti, in via continuativa, per l'intera giornata lavorativa, all'uso di videotermini, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videotermini deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di dieci minuti per ogni ora di lavoro, non cumulabili;

c) alle lavoratrici, nei primi tre mesi di gravidanza, sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede, altresì, al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.

Pari opportunità

1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77, serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni.

3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

Art. 29.

Directive C.E.E.

1. Rientra nelle competenze del comitato di cui al precedente articolo 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE
PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 30.

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottate dai competenti organi degli enti destinatari delle norme della presente legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 31.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. Fermo restando per quanto riguarda la Regione, quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, la Regione, gli altri enti destinatari delle norme della presente legge, provvedono ad individuare le rispettive rappresentanze abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi di comparto sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro quindici giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 32.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

Capo VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 33.

Ordinamento professionale

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli enti, vengono istituite le aree di attività di cui all'allegato A. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali indicate nell'allegato stesso necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree, confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dalla presente legge, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato A ha valore non esaustivo.

3. Qualora gli enti individuino nel rispetto delle declaratorie di qualifica figure o profili professionali, non previsti dalla precedente articolazione in aree, ed istituiscano i relativi posti in organico, la relativa copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

4. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dalla presente legge possono essere accorpate, con provvedimento dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per quanto riguarda gli altri enti destinatari delle norme della presente legge, sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionalmente escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

5. Con successiva legge regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto delle linee di indirizzo indicate nel presente articolo, sono stabilite le aree di attività e le figure professionali occorrenti per la funzionalità della Regione.

Art. 34.

*Profili da inquadrare automaticamente
e profili dell'area informatica*

1. La legge regionale di cui al precedente art. 33 deve prevedere l'iscrizione, a decorrere dal 1° ottobre 1990, alle qualifiche a fianco di ciascun profilo indicato dei profili elencati nella allegata tabella B.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella A, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area.

Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 gli enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento.

Art. 35.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel comma quarto.

2. Per le qualifiche professionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'articolo 36 della presente legge nei seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

- I qualifica funzionale, 25%;
- II qualifica funzionale, 25%;
- III qualifica funzionale, 45%;
- IV qualifica funzionale, 60%;
- V qualifica funzionale, 30%;
- VI qualifica funzionale, 60%;
- VII qualifica funzionale, 20%;

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non può essere attribuito al personale di cui all'articolo 34, comma 1, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

Art. 36.

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'articolo 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli, culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predefiniti in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 35.

Capo VIII

DIRIGENZA

Art. 37.

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a trentasei ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

3. Fino alla data del 1° ottobre 1990 prevista dal sesto comma dell'articolo 38, resta ferma la disciplina dell'orario di servizio per i dirigenti stabilita dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

Art. 38.

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di

consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo apposti coefficienti variabili da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 45 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Le singole amministrazioni destinatarie delle norme della presente legge, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi. In ogni caso i coefficienti non possono essere superiori a quelli determinati per i dirigenti regionali di pari qualifica.

4. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

5. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 45 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, primo comma, lettere b), c) e d) nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

6. Al personale della prima qualifica funzionale dirigenziale che non sia preposto alla direzione di struttura o alle posizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

Per gli altri dirigenti regionali i coefficienti delle indennità da attribuire alle diverse funzioni sono stabiliti come segue:

a) direzione di strutture organizzative a livello di settore o ufficio affidate con atto formale ai sensi della legge regionale n. 36/85 e successive modificazioni ed integrazioni, da 0,5 a 0,7;

b) posizioni di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 36/85 che implicano la direzione di progetti intersettoriali approvati con atto del Consiglio regionale o l'attuazione di programmi di lavoro proposti dalle stesse posizioni ed approvati dalla Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio, da 0,5 a 0,7;

c) altre posizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 36/85 che non rientrino nel precedente punto b), da 0,4 a 0,5.

7. La determinazione dell'indennità nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti alle precedenti lettere è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

per la complessità dell'attività di direzione di strutture valutata in relazione all'entità organizzativa, amministrativa, finanziaria, dei rapporti esterni e con gli utenti e per la rilevanza dell'attività di studio e ricerca, 0,1;

per l'assistenza agli organi istituzionali anche nelle loro articolazioni, 0,1;

per funzioni di specifica responsabilità professionale nei rapporti esterni all'amministrazione, 0,1;

per funzioni di consulenza tecnica e giuridica, 0,1;

per funzioni di vigilanza e controllo, esercitate nell'ambito di attività proprie della Regione o di poteri delegati, nei confronti di soggetti o enti pubblici o privati, 0,1;

per funzioni ispettive svolte in posizione di piena autonomia professionale, 0,1.

8. La indennità come sopra determinata è aumentata di un ulteriore coefficiente pari a 0,05 per la direzione ad interim di strutture organizzative, di 0,3 per il coordinamento di vaste aree e di 0,2 per una attività lavorativa di almeno venti ore mensili oltre il normale orario di lavoro, necessaria per garantire il funzionamento del servizio.

9. La misura complessiva della indennità di cui al presente articolo è effettuata con provvedimento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con provvedimento della Giunta regionale rispettivamente per i dirigenti in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale e per i dirigenti in servizio presso gli uffici della Giunta.

10. Ai fini della maggiorazione relativa all'attività lavorativa di almeno venti ore mensili ciascun dirigente di settore, tenuto conto delle effettive esigenze della struttura cui è preposto, formula una proposta d'intesa con i rispettivi dirigenti di ufficio. Analoga proposta viene effettuata dai dirigenti degli uffici autonomi e dai titolari delle posizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) del sesto comma.

11. Una volta determinata secondo le modalità sopraindicate, la maggiorazione di attività lavorativa costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro.

Art. 39.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 40.

Compiti dei dirigenti

nella gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'articolo 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine gli atti destinatari delle norme della presente legge adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificità dei singoli ordinamenti.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al precedente comma vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 41.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annuali lordi di cui all'articolo 44 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, dell'integrazione tabellare e delle indennità di cui rispettivamente all'articolo 44 comma 2 e all'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24 sono così stabilibili a regime:

qualifica I, L. 6.081.000;
qualifica II, L. 7.041.000;
qualifica III, L. 8.181.000;
qualifica IV, L. 9.181.000;
qualifica V, L. 10.521.000;
qualifica VI, L. 11.631.000;
qualifica VII, L. 13.631.000;
qualifica VIII, L. 18.071.000;
qualifica I dirigenziale, L. 25.211.000;
qualifica II dirigenziale, L. 33.593.000.

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I, L. 152.000;
qualifica II, L. 190.000;
qualifica III, L. 265.000;
qualifica IV, L. 310.000;
qualifica V, L. 355.000;
qualifica VI, L. 386.000;
qualifica VII, L. 487.000;
qualifica VIII, L. 592.000;
qualifica I dirigenziale, L. 609.000;
qualifica II dirigenziale, L. 820.000.

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I, L. 715.000;
qualifica II, L. 894.000;
qualifica III, L. 1.240.000;
qualifica IV, L. 1.459.000;
qualifica V, L. 1.668.000;
qualifica VI, L. 1.815.000;
qualifica VII, L. 2.290.000;
qualifica VIII, L. 2.789.000;
qualifica I dirigenziale, L. 2.867.000;
qualifica II dirigenziale, L. 3.863.000.

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I, L. 1.200.000;
qualifica II, L. 1.600.000;
qualifica III, L. 2.100.000;
qualifica IV, L. 2.450.000;
qualifica V, L. 2.800.000;
qualifica VI, L. 3.050.000;
qualifica VII, L. 3.850.000;
qualifica VIII, L. 4.990.000;
qualifica I dirigenziale, L. 5.130.000;
qualifica II dirigenziale, L. 6.912.000.

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 42.

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica I, L. 198.000;
qualifica II, L. 216.000;
qualifica III, L. 234.000;
qualifica IV, L. 267.000;
qualifica V, L. 312.000;
qualifica VI, L. 330.000;
qualifica VII, L. 384.000;
qualifica VIII, L. 518.000;
qualifica I dirigenziale, L. 672.000;
qualifica II dirigenziale, L. 840.000.

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, o in base ad analoghe disposizioni normative.

4. I benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono riassorbiti in sede di conferimento di miglioramenti del trattamento economico.

Art. 43.

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui al medesimo articolo 45 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolge attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, compete una indennità di L. 850.000 lorde annue a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 44.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 41 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 45.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di lire ducentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dagli organi degli enti competenti secondo i rispettivi ordinamenti. Tale commissione, ove necessario, per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 46.

Absenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 47.

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983/1985 riguardante il personale dei consorzi e nuclei di sviluppo industriale, già liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5, dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'articolo 1 dell'accordo medesimo, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, da non oltre il 1° luglio 1990.

2. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 45, lettera f) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento.

Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Art. 48.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite da precedenti leggi o dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 ed alla legge regionale 21 aprile 1988, n. 24.

Art. 49.

Norma finanziaria

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a complessive lire 28.363 milioni per l'esercizio 1990 graverà sugli appositi stanziamenti iscritti ai capitoli relativi, al trattamento economico dei dipendenti, che ne hanno già previsto la relativa copertura finanziaria, e sui capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

2. Per l'attuazione dell'articolo 5 della presente legge si istituiscono nel bilancio di previsione 1990 i seguenti capitoli:

n. 27226 «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» su cui confluiranno le disponibilità residue, dei capitoli n. 27220 e n. 27225, unitamente agli impegni assunti;

n. 27605 «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli I.D.S.U.» su cui confluiscono le disponibilità residue dei capitoli n. 27601 e n. 27602, unitamente agli impegni assunti.

3. Al capitolo n. 27205 del bilancio di previsione 1990 viene apportata una riduzione in termini di competenza e di cassa di lire 500 milioni da trasferire in termini di competenza e di cassa per lire 300 milioni al capitolo n. 27226 e per lire 200 milioni al capitolo n. 27605 di nuova costituzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 5 maggio 1990

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 aprile 1990.

(Omissis)

90R0789

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1990, n. 26.

Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1988.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 55 del 26 aprile 1990)**(Omissis).*

90R0819

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 27.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1990 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 55 del 26 aprile 1990)**(Omissis).*

90R0820

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 28.

Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 56 del 27 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

Art. 1.

Uniformità delle divise

1. Le divise degli appartenenti alla polizia municipale sono uguali in tutto il territorio regionale.

2. Gli appartenenti alla polizia municipale, salvo quando svolgono le attività di polizia in abito civile ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38, svolgono le funzioni di cui sono titolari indossando le divise previste dalla presente legge.

Art. 2.

Le divise

1. La divisa degli appartenenti ai servizi di polizia municipale è costituita da un insieme di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Sono previste le seguenti divise:

- per il servizio ordinario;
- per il servizio motomontato;
- per il servizio di protezione civile;
- per il servizio di onore e di rappresentanza.

3. Le caratteristiche previste per ciascun tipo specificate nell'allegato A della presente legge.

4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.

Art. 3

Placca e tesserino di riconoscimento

1. Gli addetti alla polizia municipale devono essere dotati di:

a) placca di riconoscimento costituita da un cerchio di metallo del diametro di cm 5 a sfondo bianco, recante lo stemma della Regione Marche, la denominazione del comune di appartenenza e il numero di matricola del dipendente. Al centro è apposto lo stemma del comune di appartenenza racchiuso in uno scudo sagomato di cm 1,5 di larghezza e cm 2 di altezza. Tale placca va applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro della divisa;

b) tesserino di riconoscimento costituito da un rettangolo di metallo a sfondo bianco di cm 5 di altezza e cm 7 di base, recante sul davanti: denominazione e stemma del comune di appartenenza, scritta «polizia municipale», foto, dati anagrafici, grado e numero di matricola del dipendente; sul retro: gruppo sanguigno e specificazione, se posseduta, della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tale tesserino deve essere esibito dal dipendente nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

Gradi

1. Gli addetti alla polizia municipale sono distinti in responsabile del corpo-comandante, addetti al coordinamento e controllo, operatori di polizia municipale. Essi, inoltre, sono distinti per grado a seconda della qualifica funzionale posseduta presso l'ente di appartenenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni.

2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico ed economico del dipendente.

3. A seconda della qualifica funzionale posseduta, il comandante riveste il grado di:

- colonnello (2ª qualifica funzionale dirigenziale);
- tenente colonnello (1ª qualifica funzionale dirigenziale);
- maggiore (8ª qualifica funzionale);
- capitano (7ª qualifica funzionale con almeno 10 anni di anzianità nella stessa);
- tenente (7ª qualifica funzionale);
- maresciallo maggiore (6ª qualifica funzionale).

4. A seconda della qualifica funzionale posseduta gli ufficiali rivestono il grado di:

- tenente colonnello (1ª qualifica funzionale dirigenziale);
- maggiore (8ª qualifica funzionale);
- capitano (7ª qualifica funzionale con almeno 10 anni di anzianità nella stessa);
- tenente (7ª qualifica funzionale).

5. I sottufficiali rivestono il grado di maresciallo maggiore, mentre gli operatori di polizia municipale che hanno superato 15 (quindici) anni di anzianità di servizio come addetti alla polizia municipale rivestono il grado di vigile scelto.

6. Ad ogni corpo è preposto un comandante, ad ogni servizio è preposto un responsabile di servizio.

Art. 5.

Distintivi di grado

1. I distintivi di grado sono costituiti da:

- corona turrata accompagnata da stellette;
- stellette;
- placca rettangolare con impresse in verticale tre barrette;
- barretta trasversale;
- soggolo.

2. I caratteri tecnico formali dei singoli distintivi di grado sono riportati nell'allegato B.

3. I distintivi di grado di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 vanno così attribuiti:

- a) colonnello (cordone dorato accompagnato da tre stellette);
- b) tenente colonnello (cordone tutto accompagnato da due stellette);
- c) maggiore (cordone tarrina accompagnato da una stellina);
- d) capitano (tre stellette);
- e) tenente (due stellette);
- f) maresciallo maggiore (placca rettangolare con imprime in orizzontale tre barrette);
- g) vigile scatto (barretta trasversale).

4. Il comandante deve indossare le stellette su un cordone di colore rosso, sul cui perimetro è montato un cordoncino dorato.

5. Gli ufficiali devono indossare le stellette su un cordone di colore dorato sul cui perimetro è montato un cordoncino dorato.

6. Il vicecomandante deve indossare i gradi con l'aggiunta di una barretta trasversale dorata.

7. Il distintivo di grado di cui alla lettera e) del precedente comma 1, nel modo appreso descritto, va così attribuito:

a) colonnello (cordone dorato a due capi ritorti della larghezza di mm 10 con passanti laterali costituiti da nastro di tessuto sul quale sono riportate tre strisce dorate larghe mm 9 ciascuna, intramezzate di nero);

b) tenente colonnello (cordone dorato a due capi ritorti della larghezza di mm 10 con passanti laterali costituiti da nastro di tessuto sul quale sono riportate due strisce dorate larghe mm 9 ciascuna, intramezzate di nero);

c) maggiore (cordone dorato a due capi ritorti della larghezza di mm 10 con passanti laterali costituiti da nastro di tessuto sul quale è riportata una striscia dorata larga mm 9, contornata di nero);

d) capitano (nastro dorato della larghezza di mm 10 con passanti laterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale sono riportate tre strisce dorate larghe mm 9 ciascuna, intramezzate di nero);

e) tenente (nastro dorato della larghezza di mm 10 con passanti laterali costituiti da nastro di tessuto dorato sul quale sono riportate due strisce dorate larghe mm 9 ciascuna, intramezzate di nero);

f) maresciallo maggiore (nastro di colore nero della larghezza di mm 10 con passanti laterali costituiti da nastro di tessuto, sul quale sono riportate tre strisce dorate zigrinate di nero, larghe mm 9 ciascuna, intramezzate di nero).

TITOLO II

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 6.

Mezzi operativi

1. Le attività di polizia municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi.

2. Per determinate attività o per specifici impieghi possono prevedersi anche fuoristrada, automezzi cabinati per uso promiscuo, autocarri, pulmini o autoveicoli adibiti a servizi speciali, carriatracce, autobotti, autoscale, automezzi speciali con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti stradali o ad altre particolari attività di polizia, elicotteri.

3. I servizi o i corpi di polizia municipale possono essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

4. Tutti i mezzi operativi, all'infuori dei motocicli, ciclomotori e velocipedi, devono essere muniti di estintori e dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzature necessarie atte ad assicurare una efficiente operatività.

Art. 7.

Caratteristiche dei mezzi operativi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato C alla presente legge.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.

Norme transitorie

1. I comuni adeguano i gradi e i distintivi di grado e di riconoscimento, la foggia delle divise, le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nella presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Gli appartenenti alla polizia municipale che, all'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di gradi superiori a quelli previsti dal precedente articolo 4, continuano a mantenere gli stessi *ad personam*.

Art. 9.

Norme finali

1. All'articolo 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«5. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni che si ripartiscono al suo interno è considerata attività d'ufficio».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

(Omissis).

SULL'ALTRO

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1990, n. 29.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 37 del 27 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, è approvata la disciplina contenuta nell'accordo per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti concernente il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 che allegato alla presente legge ne fa parte integrante.

Art. 2.

1. In conformità all'articolo 37 dell'accordo, i coefficienti delle indennità da attribuire ai dirigenti sono così stabiliti:

a) seconda qualifica dirigenziale

a1) coefficiente 0,7 al personale con incarico di direzione di uno dei servizi della giunta, del consiglio e dell'organo regionale di controllo;

a2) coefficiente 0,4 ai dirigenti con incarico di funzioni o con incarico concernente la gestione di progetti speciali quali previsti dalla legge sulla organizzazione amministrativa della Regione;

a3) coefficiente 0,1 ai dirigenti che non siano preposti a funzioni dirigenziali di cui ai precedenti punti a1) e a2);

a4) coefficiente elevato allo 0,9 per i dirigenti del servizio con incarico di coordinamento di area;

a5) coefficiente elevato a 1,0 per il dirigente con incarico di coordinamento dell'area di programmazione;

a6) coefficiente 0,7 al dirigente con incarico di direttore della scuola di formazione del personale regionale previsto dalla legge sulla organizzazione amministrativa della Regione;

a7) il coefficiente di cui ai precedenti punti può essere elevato sino ad un massimo di 0,10 non cumulabile con i coefficienti di cui ai punti a4) e a5), sulla base di una valutazione complessiva dell'amministrazione riferita all'importanza della direzione delle strutture e dei singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, alla rilevanza dell'assistenza agli organi ed al grado di disponibilità richiesta;

a8) coefficiente 0,7 al personale con incarico di direzione di uno dei servizi dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM);

a9) coefficiente elevato a 0,8 per il dirigente con incarico di direttore generale dell'Ente di Sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM);

a10) coefficiente 0,7 al dirigente con incarico di direttore degli istituti autonomi delle case popolari di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

a11) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di direttore del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Asso e del Tesino);

a12) coefficienti 0,6 al dirigente con incarico di direttore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario;

b) prima qualifica dirigenziale

b1) coefficiente 0,7 al personale con incarico di direzione di uno degli uffici della giunta, del consiglio, dell'organo regionale di controllo e dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche;

b2) coefficiente 0,4 ai dirigenti con incarico di funzioni o con incarico concernente la gestione di progetti speciali quali previsti sulla organizzazione amministrativa della Regione;

b3) coefficiente 0,1 ai dirigenti che non siano preposti a funzioni dirigenziali di cui ai precedenti punti b1) e b2);

b4) i coefficienti di cui ai precedenti punti possono essere elevati sino ad un massimo di 0,10, sulla base di una valutazione complessiva dell'amministrazione riferita all'importanza della direzione delle strutture e singoli programmi, alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, alla rilevanza dell'assistenza agli organi ed al grado di responsabilità richiesta;

b5) coefficiente 0,7 al dirigente con incarico di responsabile di struttura complessa nell'ambito degli istituti autonomi case popolari di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

b6) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di responsabile di struttura complessa nell'ambito del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Asso e del Tesino;

b7) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di responsabile di ufficio nell'ambito degli enti regionali per il diritto allo studio universitario;

b8) coefficiente 0,6 al dirigente con incarico di direttore di azienda di promozione turistica ed, in attesa della sua costituzione, al dirigente con incarico di direttore di ente provinciale per il turismo e di azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990:

(Omissis).

2. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli di cui al punto a) del precedente comma sono trasferiti a carico dei capitoli di cui al punto c) dello stesso comma.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con stanziamenti nei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 26 aprile 1990

MASSI

ALLEGATO

NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSA DIPENDENTI IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER IL TRIENNIO 1988-1990.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Area di applicazione e durata.

1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, da consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (ZIR).

2. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983 n. 93 la disciplina contenuta nel presente accordo è approvata con provvedimento regionale, in conformità ai singoli ordinamenti.

CAPO II.

RAPPORTI CON L'UTENZA

SEZIONE I

Art. 2.

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.

2. A tale scopo, gli Enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione negli enti di media e grande dimensione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo — finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addebiati ai servizi mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1988, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli Enti ne ravvisano la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgono ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativa anche ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi e che abbattano le barriere architettoniche ed adottano idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani di definizione in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza dell'informazione fornita, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento regionale recettivo del presente accordo ed in prosieguo, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei prodotti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

SEZIONE II

Art. 3.

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Servizi pubblici essenziali.

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane loro consorzi ed associazioni, sono i seguenti:

- stato civile e servizio elettorale;
- igiene, sanità ed attività assistenziali;
- attività di tutela della sicurezza pubblica;
- produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantire, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- il servizio di stato civile limitatamente all'accogliimento della registrazione delle nascite e delle morti;

- il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;

- il servizio cimiteriale limitatamente al trasporto, al ricevimento e all'inumazione delle salme;

- il servizio di vigilanza urbana limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza con le modalità di cui all'articolo 5 della legge n. 65/1986;

- il servizio attinente ai giardini ecologici e fattorie limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi;

- il servizio acque, luce, gas limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;

- il servizio attinente ai mattatoi limitatamente alla conservazione delle maciullazione nelle celle frigorifere per la conservazione delle carni da macello;

- il servizio nettezza urbana limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo nonché dei mercati;

- il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persona non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;

- il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli appositi impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

- il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione allo svincolo dei beni deteriorabili;

- il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

- il servizio attinente alle carceri mandamentali limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;

- il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

- il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombronevi), idrica, fognaria, depurazione: prestazioni limitatamente ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;

- la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere g), l), m), p), q), r) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità adette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento regionale recettivo del presente accordo, con apposito accordo decentrato — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicurano comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuate, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando — cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del provvedimento regionale recettivo del presente accordo.

CAPITOLO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli enti di cui all'art. 1 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascun Ente un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di numero 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun Ente di cui all'art. 8 dell'accordo citato al comma 1, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli Enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 16, comma 4 dell'accordo 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

Art. 6.

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato all'erogazione dei compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun Ente, il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento dei parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli d'incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 8 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, prevedendo per altro possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalità di cui al successivo art. 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari attività svolte nell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi *una tantum* ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, concesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore a 80 ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al secondo comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità di cui alla normativa vigente alla data del presente accordo gli importi unitari relativi agli istituti finanziari con il fondo di cui al precedente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze del servizio, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero riportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'art. 5 le necessarie modifiche tecniche ai bilanci dei singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del Fondo di cui al citato art. 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggioranza dello 0,65% del monte salari.

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderire e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88 i dipendenti di ciascun Ente e Amministrazione del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri a carico dell'Ente, per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

Art. 9.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente accordo che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 - serie generale - del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1983, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente delle Province; con l'UCEM, per il personale dipendente dalle Comunità

Montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle Camere di Commercio con la Conferenza dei presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici ad essi dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari e Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli Enti locali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti enti distinta per Comuni, Province e Comunità Montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi delle Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate alla Associazione o Unione o Conferenza di cui al comma 4. L'Associazione o Unione o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca delle richieste della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Associazione, unioni o conferenza di cui al comma 4.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La associazione, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 provvedono alla redistribuzione tra tutti gli enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse saranno comunicate rispettivamente all'associazione, unioni e conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.

Art. 10.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del presente art. 9, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario necessario fisso e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, con l'esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 9 può essere sostituito con le modalità ed i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 commi primo, terzo e quarto dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, prescindendo dalla apicalità del posto.

Art. 11.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo art. 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 12.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione ed Ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente art. 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio il 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al terzo comma dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali — territoriali — e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali fermo restando il numero complessivo saranno comunicate alle Amministrazioni per i conseguenti adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno 200 dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a 200 dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come è previsto dal decreto del Capo Provisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legame o di un rappresentante sindacale.

Art. 17.

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento — fuori orario — di lavoro di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattative operate dalle singole amministrazioni sulla retribuzione dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. Le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento di una unità produttiva, ubicata in un diverso Comune o Circonscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data in vigore del provvedimento regionale di recepimento del presente accordo, gli Enti e le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 gli Enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica nonché all'Associazione, alle unioni ed alla confederazione di cui all'art. 9, comma quarto il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I profitti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

CAPO V

NORME APPLICATIVE
DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfetario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Modalità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione etiche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso *una tantum* a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

- qualifica funzionale VIII e superiori L. 1.500.000;
- qualifica funzionale VII L. 3.000.000;
- qualifica funzionale VI L. 2.500.000;
- qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000.

2. Al personale, trasferito dalle Regioni agli Enti Locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, è corrisposto, a carico della Regione legittimata, un compenso *una tantum* di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In situazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

- a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
- b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quello che, nell'ordine, frequentano gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al primo comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentano corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli studi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

Art. 25.

Svalute dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegna a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera completa la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compare la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Gli enti in attuazione delle vigenti normative adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 32 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1 è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 5 del citato art. 32 deve essere istituito dalle Amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) le Amministrazioni devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di video terminali, quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano all'effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di video terminali deve essere addetto ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle Amministrazioni, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28.

Pari opportunità

1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 dell'accordo del 26 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1 ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento regionale che recepisce il presente accordo. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 - serie generale - del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle Amministrazioni.

3. In sede di negoziazione decentrata al livello del singolo Ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1.

Art. 28/bis.

Directive CEE

1. Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

CAPO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 29.

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di

Art. 30.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1 con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli Enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro quindici giorni dalla data di esecutività del provvedimento di recepimento del presente accordo ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro quindici giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli Enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 31.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. L'Ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che compongono, per l'esame dei problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati ai sensi dell'art. 27 primo comma n. 2 della legge 29 marzo 1983 n. 93.

CAPO VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 32.

Ordinamento professionale

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti le aree di attività di cui all'allegato A dell'accordo del 29 aprile 1983 e dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1 sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato I del presente accordo. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi

indicate necessarie all'esplicitamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti del personale nella qualifica funzionale posseduta.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato n. 1 ha valore non esaustivo; qualora gli Enti individuino nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscano i relativi posti in organico, relativa copertura si effettua esclusivamente con le procedure ordinarie di accesso secondo la vigente normativa.

3. La relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli Enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili iscritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dei sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario.

Art. 33.

Figure professionali

1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella n. 3, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrate nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli Enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti degli Enti di cui all'art. 1 in possesso dei requisiti prescritti.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 gli Enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

Art. 34.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima; il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel comma 4.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 35 del presente accordo, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

- 1^a qualifica funzionale 25%;
- 2^a qualifica funzionale 25%;
- 3^a qualifica funzionale 45%;
- 4^a qualifica funzionale 60%;
- 5^a qualifica funzionale 30%;
- 6^a qualifica funzionale 60%;
- 7^a qualifica funzionale 20%.

5. Il livello economico differenziato previsto dal comma primo non può essere attribuito al personale di cui all'art. 41-bis, comma 2, nonché al personale di cui all'art. 33, comma 1, del presente accordo. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

Art. 35.

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 34.

CAPO VIII

DIRIGENZA

Art. 36.

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

Art. 37.

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 262/1987 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. Le singole amministrazioni, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina dell'indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di

coordinamento nelle misure previste dall'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, primo comma, lettere c) ed e) nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati, alla produttività sino al 30 giugno 1990.

Art. 38.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 39.

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine gli Enti adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specialità dei singoli ordinamenti.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo, vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli incentivi, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

CAPO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui di cui all'art. 33 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 e per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennità di cui rispettivamente all'art. 33, comma 3 ed all'art. 34, comma 1, lettera c), dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, sono così stabiliti a regime:

qualifica I	L. 6.081.000
» II	» 7.041.000
» III	» 8.181.000
» IV	» 9.181.000
» V	» 10.521.000
» VI	» 11.631.000
» VII	» 13.631.000
» VIII	» 18.071.000
I dirigenziale	» 25.211.000
» II dirigenziale	» 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I	L.	152.000
» II	»	190.000
» III	»	265.000
» IV	»	310.000
» V	»	355.000
» VI	»	386.000
» VII	»	487.000
» VIII	»	592.000
» I dirigenziale	»	609.000
» II dirigenziale	»	820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I	L.	715.000
» II	»	894.000
» III	»	1.240.000
» IV	»	4.459.000
» V	»	1.668.000
» VI	»	1.815.000
» VII	»	2.290.000
» VIII	»	2.789.000
» I dirigenziale	»	2.867.000
» II dirigenziale	»	3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I	L.	1.200.000
» II	»	1.500.000
» III	»	2.100.000
» IV	»	2.450.000
» V	»	2.800.000
» VI	»	3.050.000
» VII	»	3.850.000
» VIII	»	4.990.000
» I dirigenziale	»	5.130.000
» II dirigenziale	»	6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 41.

Ributizione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

qualifica I	L.	198.000
» II	»	216.000
» III	»	234.000
» IV	»	267.000
» V	»	312.000
» VI	»	330.000
» VII	»	384.000
» VIII	»	518.000
» I dirigenziale	»	672.000
» II dirigenziale	»	840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riasorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n. 494.

Art. 41-bis.

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 34, primo comma lettera b) dell'accordo del 26 aprile 1987 per il personale degli Enti di cui all'art. 1, è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 34 dell'accordo citato in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 una integrazione tabellare pari a L. 900.000.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma 2, le indennità di cui all'art. 34 comma 1 lettera a) dell'accordo del 26 aprile 1987 del personale degli enti di cui all'art. 1, sono incrementate di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. Al personale dei Centri di formazione professionale che svolge attività in aula o in laboratorio non inferiore a 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 42.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 40, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 43.

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in mananca permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorde di lire duecentotomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per proflessi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 del presente accordo.

CAPO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 44.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 45.

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-1985 riguardante il personale dei consorzi, già liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5, dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepisce il presente accordo e comunque, da non oltre il 1° luglio 1990.

2. Per le Regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale e all'attivazione delle leggi di riorganizzazione in applicazione della disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983 valido per il triennio 1983-1985 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 77 commi 2 e 3 dell'accordo indicato nel comma 1.

3. L'indennità di reperibilità di cui all'articolo 34, lettera g) dell'accordo indicato nel comma 1, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Art. 46.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente accordo, le disposizioni di cui all'accordo del 29 aprile 1983 e all'accordo del 28 aprile 1987 per il personale degli enti di cui all'articolo 1.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 e l'articolo 22 dell'accordo del 26 aprile 1987 per il personale degli enti di cui all'art. 1 sono abrogati.

(Omissis).

90R0822

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 29.

Autorizzazione alla accettazione di un diritto di superficie in comune di Arvier,

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 22 del 29 maggio 1990)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La Regione è autorizzata ad accettare un diritto di superficie al di sotto del suolo sull'area di proprietà del Comune di Arvier sita in detto Comune e censita al C.T. al F.10 n. 653 (ex 172/b) di mq. 280, per la realizzazione di una autorimessa interrata ad uso della Caserma Forestale di Arvier.

2. Il diritto di superficie è costituito a tempo indeterminato e si intenderà estinto con il perimento della costruzione di cui al comma 1.

3. A favore del Comune di Arvier è costituito un diritto di prelazione nell'acquisto in caso di vendita da parte della Regione della costruzione di cui al comma 1.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile relativo al diritto di superficie di cui all'articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, 23 maggio 1990

ROLLANDIN

90R0985

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 30.

Proroga all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15 e 15 aprile 1987, n. 29 e aumento della spesa annua per la concessione di un contributo alla cooperativa culturale regionale «Università valdostana della terza età».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 22 del 29 maggio 1990)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo annuo previste dalle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15 e 15 aprile 1987, n. 29 a favore della Cooperativa culturale regionale «Università valdostana della terza età», è prorogata fino all'anno 1992 ed è fissata, a decorrere dall'anno 1990, in lire 28.000.000 annui.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1984 n. 15, mediante apposite deliberazioni, alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui all'articolo precedente.

-Art. 3.

Norme finanziarie

1. L'onere di lire ventotto milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 47350 (Contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale «Università Valdostana della Terza Età» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura del maggior onere annuo di Lire 28.000.000 si provvede per l'anno 1990 mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990; per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 56.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.10 «attività culturali promozione culturale sportiva e sociale» del bilancio pluriennale della Regione 1990/1992.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 23 maggio 1990

ROLLANDIN

90R0896

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 31.

Proroga all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 10 giugno 1983, n. 46 e 15 aprile 1987, n. 28 e aumento della spesa annua per la concessione di un contributo per il funzionamento dell'Istituto storico della resistenza in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 22 del 29 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta di cui alle leggi regionali 10 giugno 1983, n. 46 e 15 aprile 1987, n. 28, è prorogata fino all'anno 1992 ed è fissata, a decorrere dall'anno 1990, in lire 110.000.000.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 110.000.000, graverà sul capitolo 46300 (Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

2. Alla copertura del maggior onere di Lire 110.000.000 annue, si provvede per l'anno 1990 mediante prelievo della somma di lire 110.000.000 dal capitolo 50000 («Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti») a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990; per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 220.000.000 delle risorse disponibili al programma 2.2.4.08 «Attività culturali e scientifiche» del bilancio pluriennale 1990/1992.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, 23 maggio 1990

ROLLANDIN

90R0897

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1990, n. 32.

Modificazione alla legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all'aeroporto di Pollenin.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 22 del 29 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 4. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è concesso all'Aeroporto Valle d'Aosta S.p.A., un contributo commisurato alle 1,00% del gettito annuo dell'imposta sul valore aggiunto percetto dal competente ufficio dell'Amministrazione dello Stato, per le operazioni concluse presso la struttura aeroportuale di Pollenin.

2. Il contributo in esame sarà liquidato in tre rate anticipate scendenti il mese di gennaio, luglio e ottobre sulla base del 90% del gettito dell'imposta sul valore aggiunto accertato nell'anno precedente.

3. Nella liquidazione del mese di gennaio di ciascun anno è compreso il saldo relativo all'esercizio precedente.

4. Il pagamento del contributo di cui al presente articolo, è subordinato all'accertamento, con dichiarazione sottoscritta dall'intero collegio sindacale dell'«Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.», di quanto segue:

a) che l'accesso alle strutture autoportuali sia stato del tutto gratuito, tranne che per le sole quote concernenti specifiche spese per forniture e servizi;

b) avvenuto rilascio, da parte dell'«Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.», a favore del competente ricevitore doganale di una fidejussione fino al limite massimo di lire 15 miliardi a garanzia dell'eventuale differimento nel versamento delle imposte e diritti doganali dovuti da case di spedizione con sede legale nella regione Valle d'Aosta e operanti presso la struttura autoportuale di Pollein;

c) dimostrazione di aver sostenuto spese, ad esclusivo carico della società, per ammodernamento e ristrutturazione della struttura autoportuale, per un importo non inferiore a lire 250.000.000 annui, con possibilità di accumulo fino a somme corrispondenti a tre annualità;

d) dimostrazione, a consuntivo, di aver sostenuto spese per attività di assistenza e di promozione pari o superiori alla metà del contributo di cui al primo comma. Qualora la somma delle spese destinate ad attività di assistenza e promozione sia inferiore alla metà del contributo di cui al primo comma, la differenza verrà trattenuta, in un'unica soluzione a titolo di conguaglio, dalle erogazioni previste al terzo comma del presente articolo;

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, approva il programma di interventi di promozione e di assistenza da attuare, nell'anno successivo, nei limiti dello stanziamento recato dalla presente legge.

6. Gli incentivi finanziari di cui alla presente legge sono soggetti, a decorrere dall'esercizio 1993, alla conferma annuale con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 2.

1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 2.000.000.000 annue, graverà sul capitolo 36470 del bilancio preventivo della Regione «contributo alla S.p.A. Autoporto Valle d'Aosta per favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievamento di pari somma dal capitolo 50150 («fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo») del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio medesimo concernente «Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli importatori e le case di spedizione per attività connesse ai servizi di importazione»; su detto intervento risulta quindi disponibile la somma di lire 2.000.000.000.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte spesa;

(Omissis).

Cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)»
L. 2.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36470 «Contributo alla Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. Per favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein»
L. 2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, 23 maggio 1990

ROLLANDIN

90R0898

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1990, n. 24.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente: «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 72 del 5 giugno 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole «sufficiente capacità professionale» sono sostituite dalle parole «qualifica professionale di livello sufficiente».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che al momento o entro due anni dal primo insediamento possano dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dall'articolo 21, paragrafo 1; secondo comma, terzo trattino, del Regolamento (CEE) n. 797/85, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria di durata non inferiore autorizzati e riconosciuti dalla Regione. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.»

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. In via transitoria, si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che siano muniti di attestato comprovante la frequenza di un corso di formazione agricola della durata di almeno 150 ore organizzato o autorizzato dallo Stato o dalla Regione ai sensi del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni oppure delle leggi regionali 10 gennaio 1977, n. 1, 18 maggio 1978, n. 42 e 16 novembre 1982, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 4.

I limiti introdotti dagli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi e secondo le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.

Art. 5.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) delle cooperative aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola.»

Art. 6.

1. All'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, alle società di persone di cui all'articolo 8, comma 4, ed alle cooperative di cui all'articolo 9, comma 1, che s'insediano per la prima volta mediante tale affitto o che già siano insediati, ai sensi dell'articolo 4, quali conduttori di un'azienda agricola, può essere concesso, sempreché non siano parenti o affini entro il terzo

grado dei concedenti o soci delle cooperative o società di persone, un premio pari all'80% dell'ammontare dell'affitto annuo, determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e per un numero di annualità pari alla metà degli anni di durata del contratto di affitto, purché il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata non inferiore a sei anni.

2. La corresponsione della provvidenza di cui al comma 1 può essere effettuata in unica soluzione, attualizzando gli importi dei premi non ancora maturati al tasso del 5% annuo.»

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 giugno 1990

BIASUTTI

90R0892

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca, 18
Via A. Herlo, 21
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
- ◇ TERAMO
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lida Concossia
Via Gallati, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartoleriana
Erediitta MONTMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 89
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Sario
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Montopoli
LEOPOLDO NICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ AGRIGI (Salerno)
Libreria ALIATO ANTONIO
Via dei Gai, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria OESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Nettoli, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CIOCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 753
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA
- ◇ MODENA (Napoli)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nocita ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Caprio Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ MODENA
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via di Duomo
- ◇ PAVENZA
Tip. DEL MAIANO
Via IV Novembre, 190
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
di Farnani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Cremona, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Eulio
Via XXI Giugno, 3

FRILUNI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ PORDENONE
Libreria MINEVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ TRIESTE
Libreria TENGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartoleriana -UNIVERSITAS-
Via Fracchioso, 18
- ◇ LIBRIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ LIBRIA TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza dei Conzorio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 58
- ◇ ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Cirilla del Lavoro, 124
- ◇ ROMA
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ ROMA
Cartoleriana ONDRATI AUGUSTO
Via Rattazzi Garofalo, 33
- ◇ ROMA
BORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via S. Zimone, 28
- ◇ ROMA
TIOGLI (Roma)
Cartoleriana MANNELLI
di Rosaria Sabbatini
Viale Manzoni, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartoleriana MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ONLIGH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartoleriana GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Caltrio, 14
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Ceini, 14

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGGIA
Piazza Cavour, 4/8

ASCOLI PICENO

- ◇ LIBRIA MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ LIBRIA PROPRII
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annunziata
- ◇ LIBRIA TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ IBERNA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ LIBRIA BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 19/B
- ◇ LIBRIA LATERZA e LAVIOSA
Via Criccauto, 18
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANDURIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGERO (Sassari)
Libreria LOGRANZO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Riccio, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Cagliari, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Calitriale, 14/18
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIACIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ ENRICO ARLIA
Rappresentanza editoriale
Via V. Emanuele, 62
- ◇ LIBRIA GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- ◇ LIBRIA LA PAGLIA
Via Enea, 392/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartoleriana MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 80
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Annunziata, 70/74
- ◇ LIBRIA FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ LIBRIA FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolo, 45/47
- ◇ LIBRIA PROFILI SESTANTE
Via Montezana, 9
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Miliz, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Maciati, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUINA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTERCOCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via del Tiliher, 34

VENETO

- ◇ PADOVA
Libreria DRAQHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHEPFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ LIBRIA GIURIDICA
Via delle Coste, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria L'Espresso s.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Carutti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Cirivola S.p.A.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 8 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccio SF, via Ruggero Settimo, 37 - POMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 81/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00196 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nelle testate della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solitamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 288.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 198.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 26.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 188.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 558.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.088
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale - "Concorsi"	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario - Bollettino delle estrazioni

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario - Conto riassuntivo del Tesoro

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine ciascuna	L. 6.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	8.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 265.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. - Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 6 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000